

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 15 marzo 2011

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011 – 2013 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni dei commi da 2 a 19 costituiscono attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la partecipazione, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte agli organi della Regione e degli enti dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque tipo, nonché agli organi delle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania).
3. Nei casi in cui la Giunta o il Consiglio regionale rilascino ad un dipendente appartenente ai rispettivi ruoli l'autorizzazione a partecipare all'amministrazione o a far parte di collegi sindacali in società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione o enti ai quali la Regione partecipi o comunque contribuisca, o che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte, l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente all'amministrazione autorizzante per confluire nelle risorse destinate al

trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), gli enti e le società di cui al comma 2 della presente legge provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ivi compresi i collegi di revisori, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente a cinque e a tre componenti. Ai sensi della disposizione di cui al terzo periodo del comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli enti e dalle società di cui al comma 2 sono nulli.

5. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dalla Regione, il compenso di cui all'articolo 2389, comma 1, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti e alle società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di migliorare l'efficienza dei servizi dell'amministrazione regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte degli enti e delle società di cui al comma 2, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'assessore delegato. L'autorizzazione è rilasciata soltanto nei casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo per le medesime finalità.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e gli enti strumentali non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

9. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o

totalitaria dalla Regione, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 8. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua sostenuta dall'amministrazione regionale per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette attività di formazione sono svolte prioritariamente tramite organismi di formazione statali, regionali o di enti territoriali. Agli atti e ai contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti e le società di cui al comma 2, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate in via esclusiva nell'ambito delle funzioni di protezione civile.

12. Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall'abitazione all'ufficio o luogo di lavoro.

13. Gli enti, le agenzie, le aziende e le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle auto di servizio, le attuali modalità di utilizzo e l'eventuale piano di riduzione; la Giunta regionale, sulla base dei dati ricevuti, definisce criteri omogenei di utilizzo, per il loro recepimento; il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio e il mancato recepimento dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dell'ente inadempiente.

14. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, l'amministrazione regionale non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato su proposta dell'assessore delegato, sentito l'assessore al bilancio, possono

essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo.

15. Ai fini del contenimento della spesa della Regione per gli organi istituzionali e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica l'importo complessivo del trattamento indennitario del consigliere regionale non può eccedere l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

16. Agli effetti del comma 1 e in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, per trattamento indennitario complessivo del consigliere regionale si intende la somma delle indennità di cui all'articolo 2, comma 1, e agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 5 giugno 1996 n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).

17. L'ufficio di Presidenza, effettuata la ricognizione annuale, determina l'importo dell'indennità massima di cui al comma 16 e assume tutti i provvedimenti necessari alla applicazione del medesimo comma.

18. Le indennità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 13/1996 sono ridotte del 10 per cento e non sono cumulabili tra loro.

19. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 13/1996 è abrogato.

20. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, sino al 31 dicembre 2013, salve diverse disposizioni già assunte dalla Regione in coerenza con i principi affermati dalla disposizione predetta, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti regionali, nonché degli enti, agenzie, aziende, società regionali o con quota maggioritaria della Regione, anche di qualifica dirigenziale sono ridotti:

- a) del 5 per cento per la parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro;
- b) del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;
- c) del 10 per cento dell'intero importo corrisposto ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali.

21. A seguito delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 20, il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

22. Nella definizione di trattamento economico complessivo rientrano tutte le indennità corrisposte a qualunque titolo.

23. Le riduzioni di cui ai commi 20 e 21 non operano ai fini previdenziali.

24. Nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale della Regione, nonché degli enti, aziende, agenzie, società regionali o a partecipazione maggioritaria della Regione, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di importi derivanti dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

25. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del servizio sanitario regionale ad esclusione dei soggetti destinatari delle riduzioni di cui all'articolo 61, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

26. I commissari straordinari delle Aziende sanitarie locali che hanno prodotto atti in

contrasto con il Piano di rientro sanitario (deliberazione del Consiglio dei Ministri) decadono e sono cancellati automaticamente dall'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Campania, così come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2010, n. 575.

27. Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di cui al comma 26 sono inefficaci.

28. L'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43 (Funzionamento dei servizi del Provveditorato, delle Casse economali e del Patrimonio) è sostituito dal seguente:

“Art. 24 Elenco fornitori

1. Nelle more della stipulazione di apposita convenzione tra Consip e la Regione Campania, per gli acquisti di servizi e forniture della Giunta regionale della Campania, il settore provveditorato ed economato gestisce l'elenco unico dei fornitori di beni e servizi.

2. L'elenco unico dei fornitori di beni e servizi è predisposto sulla base di avvisi pubblicati con le forme previste dalla legge ed improntati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

3. L'elenco unico dei fornitori di beni e servizi, in formato elettronico accessibile telematicamente dall'homepage del sito istituzionale della Regione Campania, è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti ed è periodicamente aggiornato con cadenza almeno annuale.

4. Il settore provveditorato ed economato, in qualsiasi momento, può procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori presenti nell'elenco.

5. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e servizi non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.”.

29. La Giunta regionale della Campania, al fine di dare attuazione all'elenco unico dei fornitori in forma elettronica di cui al comma 28, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il disciplinare sul funzionamento dell'elenco unico dei fornitori di beni e servizi della Giunta regionale della Campania tenuto in forma elettronica.

30. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali), è sostituito dal seguente:

“3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, si procede a successive aste, sino ad un massimo di due, per ciascuna delle quali si pone a base d'asta il valore della precedente decurtato del 10 per cento. In mancanza di aggiudicazione, si procede all'alienazione del bene a trattativa privata, a condizione che il corrispettivo non risulti inferiore al 70 per cento del valore posto a base della prima asta esperita.”.

31. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) sono abrogate.

32. Al comma 1, dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76) le parole “Le proposte” sono sostituite dalle seguenti “I progetti”.

33. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 7/2002 è sostituito dai seguenti:

“3. L'ufficio, istituito con il regolamento di cui all'articolo 2 della legge

regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), presso la Presidenza della Giunta regionale, appone il visto di conformità sui progetti di legge e sui relativi emendamenti all'esame del Consiglio regionale, previo riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Fino all'istituzione del predetto ufficio i compiti ad esso assegnati sono svolti dall'area generale di coordinamento "Bilancio, ragioneria e tributi".

4. Per i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale il visto è apposto sulla proposta di deliberazione prima dell'approvazione in Giunta. Per l'esame dei progetti di legge il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno agli articoli 53, comma 2, 60, comma 3, e 61, comma 5, dello Statuto regionale, nonché alle norme di legge che disciplinano l'ordinamento contabile della Regione Campania. Il Presidente della Giunta garantisce l'osservanza delle richiamate disposizioni".

34. Le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di riserva di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 7/2002.

35. Le economie derivanti dalla esecuzione dei piani di antincendio boschivo della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 redatti secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), sono utilizzate a parziale finanziamento della campagna di antincendio boschivo 2011.

36. In deroga ai termini previsti dalla normativa regionale di riferimento, tutti i contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui per il finanziamento di opere pubbliche concessi in favore degli enti locali, ai sensi delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva), 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica) e 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), decadono se al 31 dicembre 2010 gli enti destinatari del finanziamento non hanno contratto il relativo mutuo.

37. A partire dall'anno 2013, gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone esterne al ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale sono ridotti del 20 per cento.

38. Il ricorso all'istituto del comando di dipendenti di altra pubblica amministrazione presso gli uffici della Giunta regionale è ammissibile soltanto in presenza di specifiche condizioni legate alla carenza di personale. Il comando, attesa la straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, ha carattere limitato nel tempo, comunque non superiore ad un anno. La Giunta regionale è autorizzata a recuperare gli oneri relativi alle retribuzioni fisse del personale nei ruoli della Giunta in posizione di comando presso gli uffici del Consiglio regionale a valere sulle risorse da trasferire al Consiglio regionale nell'anno successivo, mediante apposita variazione compensativa tra le unità previsionali di base 6.23.48 e 6.23.104 da effettuare, entro il mese di maggio, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 7/2002.

39. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), è abrogato.
40. In sede di riorganizzazione degli uffici regionali i dirigenti e i dipendenti della Giunta regionale sono valorizzati sulla base di principi meritocratici e della valutazione dei risultati in relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati nelle direttive annuali.
41. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), costituiscono norme di principio per le determinazioni di attuazione da assumersi con deliberazione di Giunta regionale.
42. E' prevista la mobilità tra il personale della Giunta regionale e del Consiglio e degli enti pubblici strumentali della Regione in attuazione delle previsioni del Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania e nelle previsioni delle azioni previste dal capitolo II dello stesso Piano. Con successive delibere la Giunta regionale e il Consiglio regionale ne disciplinano le modalità attuative.
43. Al personale di ruolo della Giunta regionale, inquadrato in fascia funzionale direttiva con almeno dieci anni di anzianità in detta fascia e che ha svolto, per almeno cinque anni, funzioni di commissario straordinario dei consorzi di bonifica a struttura complessa, è adeguatamente valutata detta attività, in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami banditi dalla Regione Campania per la copertura di posti di dirigente amministrativo. E' istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'area generale di coordinamento Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale dell'albo professionale. E' condizione per l'inquadramento nel ruolo degli avvocati della Regione Campania l'accesso ai ruoli della stessa mediante pubblico concorso, previa iscrizione all'albo degli avvocati. In osservanza dell'autonomia organizzativa garantita dall'ordinamento forense, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'attività di lavoro degli avvocati compresi nel ruolo.
44. Le economie e le risorse di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2009), sono utilizzate, dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013. Gli enti delegati, ai fini della successiva approvazione, inseriscono le iniziative finanziabili e realizzabili in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, nei piani programmatici di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale.
45. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 ter, comma 2, lettere c), d) ed e), della legge regionale 11/1996, sino alla data del 31 dicembre 2013 gli enti delegati non possono ricorrere al turnover.
46. Fino alla data di cui al comma 45, l'assunzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e i rinnovi contrattuali sono sospesi. Resta salvo l'impiego del predetto personale per la realizzazione di progetti finanziati a valere sulla programmazione unitaria.
47. Salvo quanto previsto dal comma 48, e nel rispetto di quanto stabilito dal comma

6, per gli anni 2011, 2012, 2013, la programmazione finanziaria degli enti delegati è adottata assumendo quale rapporto, fra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale in ettari, quello ottimale medio di cui all'articolo 6 ter, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11/1996.

48. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 49, per gli anni 2011, 2012, 2013, la programmazione finanziaria degli enti delegati in cui il rapporto dell'articolo 6 ter, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11/1996, è inferiore o uguale ai valori ottimali indicati, è adottata assumendo quale rapporto tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale in ettari, quello esistente alla data del 31 dicembre 2010.

49. Nel rispetto dell'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, per gli anni 2011, 2012, 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, parte impiegati e parte operai, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento in essere alla data del 31 dicembre 2010 e la relativa spesa totale dei singoli enti delegati non può superare l'80 per cento di quella al 31 dicembre 2010.

50. In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione e degli articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione Campania, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Campania, di seguito denominato CAL.

51. Il CAL è composto da quaranta membri. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo. Sono componenti elettivi:

- a) un consigliere provinciale;
- b) dodici rappresentanti di comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
- c) diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti.

52. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, comma 3, dello Statuto, alla scadenza del CAL e prima del suo rinnovo, la ripartizione di cui alle lettere b) e c) del comma 51 è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche che risultano dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT.

53. Il componente di cui al comma 51, lettera a), è eletto in collegio unico regionale sulla base di candidature contrapposte. I componenti di cui al comma 51, lettere b) e c), sono eletti in collegi provinciali con sistema proporzionale di liste concorrenti per ciascuna classe demografica. La ripartizione dei seggi tra collegi provinciali assicura l'assegnazione di almeno un seggio a ciascun collegio di entrambe le classi demografiche.

54. Sono elettori e sono eleggibili i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni della Campania, ad eccezione dei sindaci delle città capoluogo.

55. Le elezioni di cui al comma 53 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

56. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi nel rispetto dei principi statutari.

57. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

58. Con regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni e le altre disposizioni di attuazione della presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione delle candidature per il

collegio regionale e di presentazione e formazione delle liste provinciali, il numero minimo e massimo di candidati per ogni lista e le modalità di proclamazione degli eletti.

59. E' proclamato eletto il consigliere provinciale che abbia riportato il maggior numero di voti validi.

60. L'assegnazione dei seggi a ciascuna lista provinciale avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei resti più alti.

61. Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista provinciale, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di prevalenza:

- a) l'appartenenza al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
- b) la minore anzianità anagrafica.

62. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle elezioni di cui ai commi da 53 a 61, nomina con proprio decreto i componenti del CAL. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale che ne convoca la seduta di insediamento.

63. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL che presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 70.

64. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica ricoperta nell'ente locale di appartenenza.

65. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente cessato o dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza. Qualora trattasi del componente elettivo di cui al comma 51, lettera a), è indetta un'elezione suppletiva.

66. I componenti di diritto di cui al comma 51 possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.

67. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.

68. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale che ne assicura il funzionamento fornendone i locali e le risorse strumentali.

69. Il CAL, nella sua prima seduta, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 4, dello Statuto, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il vice-presidente.

70. Il regolamento del CAL disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori.

71. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa legislativa e, per quanto non disciplinato direttamente dallo Statuto, le norme di procedura per la trasmissione e l'acquisizione dei pareri e per l'esercizio delle altre funzioni del CAL.

72. Al Presidente, al vice presidente e agli altri componenti del CAL è corrisposto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali.

73. Dalla data di insediamento del CAL è soppressa la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania ed è abrogata la legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 (Istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania). I compiti e le funzioni attribuiti alla Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.

74. Per l'attuazione dei commi da 50 a 73, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito dell'UPB del Consiglio regionale è istituito apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie Locali", con stanziamento di euro 50.000,00. Alla copertura si provvede mediante stanziamento di pari importo sul capitolo 6.23.48 del bilancio.

75. La Regione avvia una collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti locali della Campania nel processo di attuazione del federalismo, anche mediante la costituzione di un apposito ente associativo. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il procedimento, le modalità e le condizioni per la collaborazione tra la Regione e l'IFEL.

76. La Scarl DigitCampania esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dall'amministrazione regionale della Campania nonché dagli enti, agenzie e società regionali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati e sistemi web per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 20.000,00 nel caso di procedura negoziata, e a euro 100.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere di DigitCampania è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e trasmesso in copia alla Presidenza della Regione Campania. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitCampania a detta Autorità.

77. È riconosciuto a decorrere dall'anno 2011 un bonus di euro 2.000,00, quale una tantum, in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio 2011 in nuclei familiari con già due figli minorenni a carico sulla base dei parametri e dei criteri di graduazione del bisogno definiti dai provvedimenti di attuazione della presente disposizione, stabiliti nei commi 78 e 79, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile da parte della Regione Campania.

78. I soggetti beneficiari del bonus sono la madre o il padre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda. Possono presentare istanza accedendo al bonus i soggetti in possesso dei seguenti requisiti socio economici:

- a) residenza in Campania del richiedente, da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale;
- b) reddito annuo familiare inferiore ai 16.000,00 euro riferibile all'anno di esercizio precedente a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

79. Si provvede all'erogazione del contributo fino a esaurimento delle risorse stanziate per l'anno in corso. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali sono demandati al settore regionale competente per la concessione dei contributi. Per l'attuazione del presente comma si provvede con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 sull'UPB 4.16.41.

80. La Regione Campania riconosce le funzioni sociali e le attività culturali svolte

dagli oratori delle parrocchie della chiesa cattolica e di altre confessioni e dagli enti che svolgono attività simili. I contributi della Regione Campania sono concessi:

- a) per l'acquisto di arredamento, attrezzature didattiche pari al 50 per cento del valore dell'investimento complessivo non superiore ad euro 25.000,00;
- b) per sostenere la formazione degli operatori che agiscono nell'ambito dell'oratorio e dei laboratori formativi delle parrocchie e delle diocesi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta;
- c) per supportare iniziative sperimentali e di ricerca di nuove metodiche d'intervento anche tramite progetti interdiocesani nel limite del 50 per cento della spesa;
- d) per sostegno alla gestione delle attività ricreative, educative, formative e del tempo libero nel limite di euro 30.000,00.

81. Si provvede all'erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziare per l'anno in corso. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali sono demandati al settore regionale competente, compresa la stesura e la pubblicazione del bando per la concessione dei contributi.

82. Per l'attuazione dei commi 80 e 81 si provvede con lo stanziamento di euro 2.000.000,00, sull'UPB 4.16.41., capitolo 7804.

83. La Regione, al fine di agevolare l'accesso al lavoro dei genitori, e in particolare delle donne, e di promuovere la conciliazione tra scelte professionali e familiari, garantisce il sostegno alle famiglie promuovendo la realizzazione all'interno dei luoghi di lavoro di asili nido, micro-nidi e altri servizi educativi per la prima infanzia.

84. Sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di asili nido e micro-nidi all'interno di aziende private con almeno tre madri lavoratrici.

85. I contributi in conto capitale di cui al comma 84 sono erogati fino al 45 per cento del costo dell'intervento ritenuto ammissibile e comunque non oltre l'importo massimo di euro 10.000,00.

86. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo.

87. L'asilo nido nei luoghi di lavoro accoglie un numero di bambini non inferiore a trenta e non superiore a sessanta, con un'età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

88. Il micro-nido nei luoghi di lavoro accoglie un numero di bambini non inferiore a tre e non superiore a ventinove, con un'età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

89. Agli asili nido e ai micro-nidi aziendali si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia di autorizzazioni, permessi e controlli igienico-sanitari.

90. Si provvede all'erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziare per l'anno in corso.

91. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali, sono demandati al settore regionale competente compresa la stesura e la pubblicazione del bando per la concessione dei contributi.

92. Per l'attuazione dei commi da 83 a 91 si provvede con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 sull'UPB 4.16.41.

93. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), dopo le parole "la determinazione del tributo dovuto" sono aggiunte le seguenti "ovvero gli elementi necessari e sufficienti alla sua determinazione".

94. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 16/2010, le parole "le sanzioni di cui ai

commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti “le sanzioni di cui ai commi 1 e 2”.

95. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 16/2010 è sostituito dal seguente:

“2. Gli organi addetti ai controlli, al fine di determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in maniera presuntiva il volume. Qualora non sia possibile effettuare apposita pesatura è determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m³.”.

96. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 4 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione), è abrogata con effetto dall’anno scolastico 2011-2012.

97. Al comma 3, dell'articolo 3, della l.r. 11/1996, le parole “all’8 per cento” sono sostituite dalle seguenti “al 5 per cento”.

98. Il soggetto autorizzato alla riscossione della tassa automobilistica regionale, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, è tenuto a fornire una fidejussione rilasciata esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), che abbiano la sede o almeno una dipendenza territoriale in Italia nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni primarie e secondarie in materia.

99. Gli articoli 12 e 13 della legge regionale 11 agosto 2005 n.15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2005) sono abrogati.

100. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2006), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente "tre" e le parole “su proposta dell’assessore alla sanità” sono soppresse.

101. Al comma 6 dell’articolo 8-bis della legge regionale 9 dicembre 2004, n.11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità) le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi".

102. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 8 (Contributo alla fondazione La Colombaia di Luchino Visconti di Forio e al museo civico di Villa Arbusto di Lacco Ameno), le parole "250.000,00" sono sostituite dalle seguenti "150.000,00".

103. Gli articoli 42, 77 e 84 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008), sono abrogati.

104. Il comma 9 dell’articolo 6 della l.r. 1/2009, è abrogato.

105. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 13/1996, dopo la parola “permanenti” sono inserite le seguenti “nonché al consigliere regionale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)”.

106. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 13/1996, le parole “entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data per la quale è cessato dalla carica” sono soppresse.

107. Dopo il comma 13 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1998, n.16

(Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), è aggiunto il seguente:

“14. Per gli agglomerati esistenti, i consorzi ASI possono procedere all’adozione di piani anche in riferimento a singoli agglomerati”.

108. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è così modificata:

- a) alla lettera t) del comma 2 dell’articolo 2, le parole “con non più di quattro schermi” sono sostituite dalle seguenti “con non più di sette schermi”;
- b) dopo la lettera u) del comma 2 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti:
 - “v) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri con capienza di almeno seicento posti e funzionanti senza soluzione di continuità da quindici anni, ed i teatri di almeno quattrocentocinquanta posti, situati in edifici di rilevante pregio storico ed architettonico riconosciuto e tutelato dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento spettacoli, di cui almeno il 50 per cento del repertorio classico napoletano;
 - z) per associazioni di promozione cinematografica, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che promuovono la cultura cinematografica.”;
- c) dopo il comma 3 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di trasferimento”;
- d) il comma 1 dell’articolo 12 è così modificato:
 - 1) alla lettera a), le parole “diciassette e mezzo per cento” sono sostituite dalle seguenti “venti per cento”;
 - 2) alla lettera b), le parole “sedici e mezzo per cento” sono sostituite dalle seguenti “dodici e mezzo per cento”;
 - 3) alla lettera n), le parole “l’uno per cento” sono sostituite dalle parole “mezzo punto percentuale”;
 - 4) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

“o) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il due per cento delle risorse;”.

109. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 15 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2010), la Regione destina annualmente euro 200.000,00. Il relativo finanziamento insiste sulla U.P.B. 3.11.31.

110. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 8/2010 è abrogata.

111. I comuni dotati di aree industriali nell’ambito dei propri strumenti urbanistici o di Piani di Insediamenti Produttivi possono trasferire la gestione di tali aree ai consorzi ASI, mediante la conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990. Tali aree, previa presa d’atto del consiglio dei consorzi ASI, entrano a far parte dei Piani Regolatori ASI.

112. I comuni assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati allo sviluppo e alla infrastrutturazione delle aree industriali, possono avvalersi, dei consorzi ASI, mediante la conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 15, della legge 241/1990, per l’attività di progettazione e realizzazione delle opere finanziate.

113. I commi 5, 13, 19, 25, 27, 32, 34 e 94 dell’articolo 1, della legge regionale

2/2010, sono abrogati.

114. L'articolo 15 della legge regionale 16/2010, è sostituito dal seguente:

“15. Qualora i consorzi di bonifica non ricostituiscano gli organi entro il 27 marzo 2011, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari scelti tra professionalità esterne alla Regione con esperienza dirigenziale o commissariale.”.

115. La legge regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32), è abrogata.

116. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390), è sostituita dalla seguente:

“a) Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Università di riferimento;”.

117. Al comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), sono aggiunte le seguenti parole “anche riservato nei limiti consentiti dai principi costituzionali”.

118. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), è abrogato.

119. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli), le parole “centoventi giorni” sono sostituite con le seguenti “centottanta giorni”.

120. Con regolamento della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riorganizzazione dell'istituto di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 2/2010.

121. Le sanzioni amministrative tributarie in materia di tasse automobilistiche possono essere irrogate secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

122. Se le sanzioni per ritardato versamento ovvero le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, sono irrogate mediante diretta iscrizione a ruolo, senza previa contestazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), la cartella di pagamento contiene gli elementi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

123. In attuazione della legge regionale 16/2010, è stanziata sulla UPB 12.42.82 la somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari.

124. L'articolo 66 della legge regionale 1/2008, è sostituito dal seguente:

“Art. 66. Gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione

per ottenere l'autorizzazione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca dell'autorizzazione. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione è revocata. L'assessore delegato invia annualmente una relazione dettagliata alle commissioni consiliari competenti.”.

125. La UPB 6.23.54 è incrementata di euro 1.500.000,00 con prelievo dalle risorse del fondo comunitario FAS; l'incremento è finalizzato al finanziamento dei comuni al di sotto di quindicimila abitanti per la realizzazione di un sistema di implementazione della copertura WiFi gratuita delle aree pubbliche, con la realizzazione di hotspot con accesso ad internet con modalità Wireless.

126. La Giunta regionale è autorizzata alla riprogrammazione delle eventuali economie maturate negli Accordi di Programma Quadro del settore idrico per il finanziamento delle opere di completamento concernenti gli interventi classificati CIA/C5 “ lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Ischia Barano”, CIA/C6 “ impianti di depurazione di Procida”, RL C04 “ adeguamento funzionale e completamente del sistema fognario del comune di Ercolano, stazione di sollevamento di via macello, collegamento alla galleria vesuviana ed opere accessorie”.

127. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), è aggiunta la seguente:

“h) alberghi diffusi.”.

128. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 17/2001, è inserito il seguente:

“Art. 8 bis. Alberghi diffusi

Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche dei centri storici nei quali ne è consentita la realizzazione.”.

129. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 2 Campeggi

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.

2. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento

del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Art. 3 Villaggi Turistici

1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinate ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superficie superiore a metri quadrati quaranta.

2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. A tal fine i predetti allestimenti devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.

4. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

5. Assumono la denominazione “alberghieri” i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella “C” caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un' area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.”.

130. Per il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, nelle more dell'adozione del piano di settore delle acque minerali naturali e termali di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), il competente settore regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure di cui all'articolo 21 del regolamento n. 10 del 2010, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2010, n. 95 e pubblicato sul BURC n. 28 del 12 aprile 2010.

131. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, attua un piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane, anche per il tramite di consorzi export regionali. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma, è istituito un fondo denominato “Fondo per la internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane” con una dotazione di euro 250.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243.

132. La Giunta regionale concede il patrocinio morale alle fiere e ai convegni che sono svolte negli spazi adiacenti le attività di produzione.

133. All'articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico ISVE per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca), dopo la parola “sviluppo.” sono aggiunte le seguenti “L'Istituto di studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) ha personalità giuridica pubblica ed è dotato di autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile; lo stesso istituto opera secondo il proprio statuto ed i regolamenti interni, con piena autonomia negoziale di diritto pubblico e privato. La Regione assegna le

necessarie risorse finanziarie per lo svolgimento dei suddetti compiti e funzioni e di quelle di diretta competenza o gestione; in tal caso, il Presidente e l'assessore delegato esercitano la vigilanza ed il controllo sul relativo espletamento. Il relativo contributo grava sulla UPB 6.23.57”.

134. L'articolo 2 della legge regionale 10/1983 è sostituito dai seguenti:

"Art. 2

1. Lo statuto dell'ISVE ed i bilanci di previsione e consuntivi sono approvati dalla Giunta regionale. La nomina, la composizione ed il funzionamento del comitato di indirizzo e del collegio dei revisori dei conti sono disciplinati dalle norme statutarie.

2. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'ISVE, anche in giudizio e nei confronti di terzi, ed allo stesso sono attribuiti tutti i poteri di gestione, direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria per il perseguimento dei fini della presente legge e di quelli statutari. Il direttore generale adotta le disposizioni, le direttive ed i regolamenti necessari. Il direttore generale dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 2 bis

1. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati decaduti i componenti degli organi collegiali in carica escluso il collegio sindacale; contestualmente, cessano anche gli incarichi di natura direttiva conferiti dall'assemblea dei soci dell'istituto.

2. Allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività dell'ente e la continuità di gestione il mandato del direttore generale in carica è confermato per trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le norme statutarie sono adeguate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelle incompatibili si intendono abrogate.

4. Con legge di bilancio sono assegnate, per ogni esercizio finanziario, le risorse economiche per il funzionamento dell'Istituto di studi per lo Sviluppo economico”. Il finanziamento insiste sulla UPB 6.23.57.”.

135. La Regione promuove la costituzione di una Società finanziaria regionale per azioni, con sede nel territorio della Regione, che ha come oggetto sociale l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Campania, nonché operante a supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), alla quale possono anche essere trasferite, mediante operazioni straordinarie, società partecipate e aziende regionali, previa autorizzazione della Giunta regionale.

136. L'oggetto sociale prevalente della società di cui al comma 135 consiste nel dare attuazione agli obiettivi, ai programmi e alle direttive regionali. Essa può acquisire partecipazioni in società già costituite o costituire società, anche insieme a soggetti terzi, e svolgere ogni attività che sia opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

137. La società di cui al comma 135 è a totale o prevalente capitale pubblico e la Regione Campania assume e mantiene nella società una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale; è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile riguardanti le società per azioni. La società presenta un piano industriale operativo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Campania entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di costituzione nel BURC, e prima dell'inizio di ogni esercizio sociale presenta un budget preventivo annuale.

138. La dotazione finanziaria per le spese di investimento per l'attuazione dei commi 135, 136, 137 è definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00 euro di cui 200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione.

139. La Regione Campania sostiene iniziative di finanza etica ed agevola il ricorso al micro-credito necessario a realizzare un'idea o un progetto imprenditoriale. Le iniziative sono rivolte in modo prioritario ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni e consistono in:

- a) concessioni di garanzie a favore dei beneficiari di micro-credito finalizzate al miglioramento della bancabilità dei progetti presentati;
- b) costituzione in Campania di soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria ed edilizia).

140. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 139. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 150.000,00 sulla UPB 2.83.243.

141. La Regione Campania stabilisce, con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative, misure di aiuto, riduzione di imposte e tasse regionali, in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato. Possono essere concessi aiuti nell'ambito dei massimali previsti dalla regola *de minimis* a favore delle imprese ammesse a questa tipologia di aiuti dalla normativa comunitaria.

142. La rubrica dell'articolo 3 legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), è sostituita dalla seguente: "Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi".

143. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, la parola "automatica" è sostituita dalla seguente "valutativa" e le parole "articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti "articoli 5 e 7".

144. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, le parole "è utilizzabile" sono sostituite dalle seguenti "è fruibile in maniera automatica".

145. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, le parole "diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione" sono sostituite dalle seguenti "ubicate al di fuori del territorio regionale".

146. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, è sostituito dal seguente:

"7. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa."

147. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 12/2007, è sostituita dalla seguente "Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura valutativa: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione".

148. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2007, la parola "automatica" è sostituita dalla seguente "valutativa" e le parole "articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti "articoli 5 e 7".

149. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2007, è sostituito dal seguente:

“7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è fruibile in maniera automatica, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

150. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, dopo la parola “orientati” sono inserite le seguenti “alla creazione di impresa,”.

151. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, le parole “costi di gestione e funzionamento,” sono soppresse.

152. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, le parole “e di gestione” e le parole “Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto.” sono soppresse. Le parole “diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione” sono sostituite dalle seguenti “ubicate al di fuori del territorio regionale”.

153. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, è aggiunto il seguente:

“5. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa.”.

154. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2007 è sostituito dal seguente:

“4. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente nella misura massima consentita secondo la regola *de minimis*, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l'apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al raggiungimento di tale massimale concorrono i contributi erogati in *de minimis* alla medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, da qualunque fonte essi provengono.”.

155. La Regione Campania sostiene la ricerca per l'innovazione tecnologica della filiera dell'industria degli imballi in materiale plastico destinati al contatto con alimenti in collaborazione con le università campane. La Regione provvede alla pubblicazione di una manifestazione di interesse a favore delle predette iniziative, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale degli imballi suddetti.

156. La Giunta regionale, in via programmatica, procede alla ricognizione e alla valutazione del proprio patrimonio, distinguendo tra tipologie di beni con particolare riguardo ai beni funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali. A tali attività

procede il settore delegato nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esito dell'attività di ricognizione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato. All'esito di tale attività di ricognizione la Giunta valuta le modalità, le condizioni di convenienza e di migliore gestione e valorizzazione dei beni, considerando anche l'ipotesi di costituzione di una società patrimoniale regionale, con l'eventuale previsione di distinti rami d'azienda per singole tipologie di beni. L'attività di ricognizione è finalizzata alla corretta attribuzione dei beni, attualmente detenuti a vario titolo dalla Regione Campania, in capo ad enti locali, singoli o associati nelle forme di legge, in possesso di titoli giuridici per l'attribuzione in proprietà, tenendo in considerazione le migliori condizioni per la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico.

157. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 settembre 2008, n. 10 (Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania) le parole "hanno sede nella regione Campania e" sono soppresse.

158. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10/2008 dopo le parole "ciascun confidi" sono inserite le seguenti " , inteso come esposizione del confidi al netto di rientri e co-garanzie,".

159. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10/2008 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 4, la competente struttura della Giunta regionale provvede a pubblicare apposito avviso pubblico che rende noti il termine e le modalità di presentazione delle domande, nel rispetto della programmazione economica regionale definita nel Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) ai sensi dell'articolo 12 della presente legge."

160. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10/2008 è abrogato.

161. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2008 è sostituito dal seguente:

"1. Sull'ammontare delle risorse destinate all'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge, definito annualmente nel PASER di cui all'articolo 8 della legge regionale 24/2005, le competenti commissioni consiliari rendono il proprio parere ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo), salvo il termine più breve previsto dal medesimo articolo 8 della legge regionale 24/2005."

162. La Giunta regionale è autorizzata, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di un bando internazionale denominato "Erasmus del lavoro" rivolto:

- a) alle aziende della Unione europea con almeno quindici dipendenti, le quali sono invitate a dichiarare, entro il 31 luglio 2011, la propria disponibilità ad impiegare per un periodo di formazione-lavoro uno o più giovani campani con elevato livello di formazione di età tra i venticinque e i ventinove anni compiuti per il periodo dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno 2012;
- b) ai giovani residenti in Campania al 1 gennaio 2011 che abbiano compiuto i venticinque anni alla data del 1 ottobre 2011 e che non abbiano ancora compiuto i trenta anni alla medesima data. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2011, pubblica l'elenco dei giovani ammessi all'Erasmus del lavoro in base a una graduatoria che tenga conto nell'ordine:

- 1) dell'età inferiore a parità di livello;
- 2) delle preferenze geografiche indicate.

163. La Giunta regionale, nell'ambito della rimodulazione dei fondi comunitari, destina al bando di cui al comma 162 la somma di euro 1.000.000,00 stanziati sull'UPB 22.84.245.

164. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per la Società nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli e per l'accademia Pontaniana, con sede in Napoli, via Mezzocannone n. 8, per attività scientifiche e culturali.

165. E' concesso un contributo straordinario alla Biblioteca pubblica statale di Montevergine a valere sulla UPB 3.11.30 di euro 50.000,00.

166. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per la Società napoletana di Storia Patria, con sede a Napoli, finalizzato alla valorizzazione della collezione monetaria e del patrimonio librario.

167. E' concesso un contributo straordinario di euro 65.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per l'Istituto Italiano per gli studi Storici in Napoli, finalizzato all'attivazione di borse di ricerca e all'implementazione ed ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale documentale e scientifico posseduto.

168. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per il progetto di fruizione della Biblioteca e dell'Archivio del Conservatorio di San Pietro a Maiella.

169. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore delle attività dell'Ente Morale Biblioteca "Alfredo de Marsico" sito a Castelcapuano in Napoli.

170. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore della "Fondazione CRIF di alto valore scientifico" di Salerno.

171. E' istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Museo del Sannio di Benevento.

172. E' istituito un fondo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore dell'Ente Ville Vesuviane.

173. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore Centro Studi Guido Dorso di Avellino.

174. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Museo Campano della Provincia di Caserta.

175. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore della Fondazione Culturale Provinciale "Casa Hirta" di Caserta.

176. La Regione Campania riconosce e celebra l'anniversario dell'eccidio di Nola datato 11 settembre 1943 come l'inizio delle ritorsioni dei Nazi-Fascisti sull'Esercito Italiano in Campania. A tal fine il Presidente della Giunta regionale promuove iniziative di concerto con il comune di Nola per ricordare tale evento è istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30.

177. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Conservatorio "G. Martucci" di Salerno per lo sviluppo e la promozione delle attività culturali da tenersi nel sito monumentale Real Polverificio Borbonico nell'ambito della convenzione stipulata con l'Istituzione Scafati Solidale.

178. E' concesso un contributo straordinario di euro 30.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per il finanziamento del Premio Internazionale di Letteratura Religiosa "Pagani, città di Sant'Alfonso Maria de' Liguori e del Beato Tommaso Maria Fusco".

179. La Regione Campania valorizza le attività culturali realizzate dal premio

annuale di giornalismo Matilde Serao con la contribuzione finanziaria pari ad euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2011, mediante prelievo dalla UPB 3.11.31. Per i successivi anni si provvede mediante la legge di bilancio.

180. La sede dell'Enoteca regionale della Campania, con funzioni di rappresentanza, divulgazione e documentazione del mondo del vino campano, è ubicata nelle zone interne della Regione Campania.

181. E' istituito un fondo straordinario di euro 40.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sull'Iconografia della città europea dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, per la redazione di un atlante dell'iconografia del paesaggio in Campania, attraverso l'analisi delle fonti iconografiche del territorio regionale tra il XVI ed il XIX secolo.

182. E' istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Matematica Renato Caccioppoli dell'Università Federico II di Napoli, per l'attivazione di assegni di ricerca nonché per l'implementazione e per l'ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico scientifico, che costituisce patrimonio del Dipartimento.

183. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le per le attività del Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche dell'Università Federico II di Napoli per l'estensione di attività di ricerca nel campo delle emoglobinopatie, finalizzate ad una più approfondita conoscenza delle patologie su cui sviluppare protocolli terapeutici innovativi.

184. E' istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di studio delle componenti culturali del territorio della Seconda Università di Napoli per l'estensione di attività di ricerca nel campo dei beni culturali, finalizzate allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale.

185. E' istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli, per il progetto "Caratterizzazione genetico molecolare della bufala campana per la valorizzazione e tutela dei prodotti lattiero caseari".

186. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell'Università di Napoli "Federico II" per il progetto "Ippocrate".

187. E' istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38 per le attività del Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva della Facoltà di Medicina della Seconda Università degli Studi di Napoli per il progetto di ricerca "Studio sul ruolo di ceppi citotossici del batterio Escherichia Coli nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)".

188. E' istituito un fondo straordinario di euro 180.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della "Fondazione Officina Solidale" di Avellino per l'avviamento del Centro di ricerca per le energie alternative (CREA)

189. E' istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per l'AOU Federico II di Napoli per la realizzazione di un progetto sperimentale di Napoli "Second Opinion" relativo alla consulenza specialistica per pazienti della regione in caso di grandi interventi o di terapie mediche ad alto costo, al fine di confermare l'appropriatezza terapeutica e di ridurre i costi sanitari.

190. E' istituito un fondo straordinario di euro 70.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il progetto esecutivo del "Museo dell'Osservatorio Vesuviano – Polo di attrazione

Turistico-Culturale su scala globale”.

191. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività dell'Università degli Studi di Napoli “l'Orientale”, per l'attivazione di assegni di ricerca nonché per l'implementazione e per l'ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico scientifico che costituisce patrimonio dell'Università.

192. E' istituito un fondo straordinario di euro 200.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore del Centro di Ricerca “AMRA” di S. Angelo dei Lombardi per le attività di analisi e monitoraggio del rischio ambientale.

193. E' istituito un fondo straordinario di euro 400.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della Scarl BIOGEM di Ariano Irpino.

194. E' istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore del Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell'Università di Napoli “Federico II”.

195. E' istituito un fondo straordinario di euro 150.000,00 al Centro di riferimento regionale in farmaco economia e farmaco utilizzazione(CIRFF) della Università di Napoli Federico II.

196. All'UPB 4.15.38 è istituito un fondo straordinario pari a euro 70.000,00 per il Centro specialistico Policlinico Universitario Federico II per il progetto regionale “Centro Pilota-Ambulatorio poli-specialistico sul pavimento pelvico”.

197. Per lo sviluppo delle attività scientifiche del Dipartimento delle Scienze Biologiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, è istituito un fondo di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54.

198. E' istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per l'attuazione del protocollo d'intesa con la Seconda Università degli Studi di Napoli.

199. E' istituito un finanziamento straordinario al Centro regionale prevenzione oncologica (CRPO) presso l'Università Federico II di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38.

200. E' istituito un fondo straordinario per la Università Suor Orsola Benincasa di euro 250.000,00 per assegni di ricerca, a valere sull'UPB 6.23.54.

201. E' concesso un contributo straordinario a favore della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale di euro 100.000,00. Il finanziamento e' a valere sulla UPB 6.23.54.

202. I progetti di cui ai commi precedenti sono valutati dai soggetti nominati per la valutazione e controllo previsti dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania), e a tal fine è istituito un fondo straordinario di euro 200.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38.

203. Al fine di evitare onerosi ricorsi alla mobilità extra regionale nel ricovero dei pazienti affetti da gravi patologie traumatiche cranio-maxillo-facciali, tenuto conto delle esperienze maturate nell'ambito della patologia traumatica cranio-maxillo-facciale da parte dell'Azienda universitaria policlinico (AUP) “Federico II” e per ottemperare alle necessità di assistenza di pazienti affetti da traumi cranio-maxillo-facciali, è istituito un centro di riferimento presso la suddetta AUP. Per il finanziamento è istituito un fondo denominato “Centro di riferimento per la traumatologia Cranio-maxillo-facciale” con la consistenza di euro 200.000,00.

204. Previa sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il comune di San Cipriano di Aversa e la Regione Campania, è concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 al comune di San Cipriano

di Aversa (Ce) per la ristrutturazione dell'edificio confiscato, sito in Via Ancona, da destinare a Caserma dei carabinieri.

205. La Regione Campania istituisce il registro delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), a cui possono iscriversi le associazioni che operino da almeno un anno nelle cinque province del territorio regionale.

206. Le strutture residenziali e semi-residenziali che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali, provvisoriamente autorizzate, si adeguano ai requisiti strutturali richiesti ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

207. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le economie risultanti all'UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attività previste dalle leggi 328/2000, 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nonché dalla legge regionale 11/2007. L'assessore alle politiche sociali deposita, presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio, il programma finanziario di utilizzo delle risorse.

208. Gli articoli 2 e 3, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza), si interpretano nel senso che il reddito di cittadinanza è corrisposto ai soggetti utilmente collocati in ciascuna graduatoria d'ambito, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione 4 giugno 2004, n. 1, fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnate al relativo ambito.

209. Il Servizio sanitario regionale può avvalersi, nel settore della diagnostica di laboratorio per le attività di elevata complessità di biologia molecolare clinica genetica di laboratorio e la diagnostica e di malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare, della fondazione CEINGE, nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica e nei limiti previsti dal piano di rientro.

210. L'ambito distrettuale n. 23 dell'ASL di Caserta, di cui alla legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), comprende i territori dei Comuni di Castelvolturo, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, Canello ed Arnone, S. Maria La Fossa, Grazzanise, Cellole.

211. Al distretto sanitario di Avellino sono accorpati i comuni di Cervinara, Roccascaerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina.

212. Al fine di razionalizzare e riqualificare il sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo la Giunta regionale è autorizzata con apposito regolamento a disciplinare gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comunque in numero non superiore a nove, e quelli di cui all'articolo 3 della legge regionale 16/2008, fermi restando gli obblighi derivanti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).

213. Al fine di individuare possibili ulteriori entrate per il settore della sanità e per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap, in via sperimentale, la Giunta regionale d'intesa con le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individua aree interne alle strutture sanitarie da adibire a parcheggio a pagamento da dare in gestione a cooperative sociali di disabili attraverso procedure

di evidenza pubblica.

214. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2005 sono abrogate.

215. La Regione Campania assicura le convenzioni a favore degli Hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa.

216. Al fine di elevare il livello qualitativo della formazione il responsabile scientifico del corso di formazione per alimentaristi di cui al decreto dirigenziale dell'AGC Assistenza sanitaria della Giunta regionale n. 46 del 23 febbraio 2005 deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e specializzato in igiene o aver lavorato nella branca di igiene e sanità pubblica per dieci anni. I docenti possono essere anche tecnici della prevenzione in possesso di laurea.

217. L'ammontare dell'indennità di residenza per il triennio 2011-2013 da erogare ai titolari delle farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), è fissato in relazione alla popolazione residente per ogni anno nella misura sotto-indicata:

- a) euro 3.000,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
- b) euro 1.000,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da milleuno a duemila abitanti;
- c) euro 500,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da duemilauno a tremila abitanti.

218. L'ammontare annuo dell'indennità di gestione da corrispondere al farmacista gestore del dispensario farmaceutico, ai sensi delle leggi 221/1968 e 362/1991, è fissato in euro 175,00.

219. Ai maggiori oneri di cui ai commi 217 e 218 provvedono le ASL con le risorse ordinariamente assegnate.

220. Le commissioni di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche sono nominate dal Presidente della Giunta regionale della Campania tra esperti laureati ed in possesso di qualificata formazione nelle materie oggetto del concorso.

221. E' istituito l'Osservatorio regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), quale strumento operativo della Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all'uomo.

222. L'ORSA ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nell'ambito del quale opera ed i relativi compiti ed attività sono definiti sulla base di apposito disciplinare approvato dalla Giunta Regionale e che prevede anche l'istituzione di una consulta tecnico-scientifica.

223. L'organizzazione interna e la dotazione organica dell'ORSA sono definite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, approvate dalla Giunta regionale con il parere della commissione consiliare competente del Consiglio regionale della Campania. E' stanziato sulla relativa UPB l'importo di euro 100.000,00.

224. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), è sostituito dal seguente:

“10. In via sperimentale la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del

servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle ASL e delle AO individuate con deliberazione di Giunta regionale e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento. Detta deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla individuazione delle aziende tenuto conto delle situazioni finanziarie e contabili delle stesse e definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'esito della sperimentazione, la Giunta regionale può disporre l'estensione delle predette disposizioni ad altre ASL e AO della Regione.”.

225. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è abrogato.

226. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è inserito il seguente:

“13 bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale, al fine di promuovere l'adozione di modelli aziendali, organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati alla efficienza, alla competitività e alla efficacia nella erogazione delle prestazioni sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza.”.

227. Il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è sostituito dal seguente:

“14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione del presente comma mediante proprie strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali.”.

228. Dopo il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 sono inseriti i seguenti:

“14 bis. In caso di mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del dipendente assegnato all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, è dovuta ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a renderla che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo della attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente responsabile dell'ufficio si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

14 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti in fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari. Le modalità di finanziamento della predetta banca-dati e gli obblighi di conferimento degli enti del servizio sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente l'attività svolta, con particolare riguardo ai dati concernenti l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 10 e 15.

14 quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata ad avvalersi anche di un contingente di personale in servizio presso le aziende sanitarie della Regione distaccato presso le stesse aziende, determinato con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 10.

14 quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale i piani e le procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, per l'acquisto e la fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari, per la consulenza alla logistica dei magazzini delle ASL e delle AO, anche per macroaree.”.

229. Il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003, è sostituito dal seguente:

“15. La So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO.”.

230. Dopo il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è inserito il seguente:

“15 bis. E' comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari entro i parametri di prezzo-qualità adottati dalla So.Re.Sa.. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalità dalla stessa definite.”

231. Per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, le determinazioni della Giunta regionale di cui ai commi 224 e 228 sono adottate con decreto del Commissario ad acta per quanto riservato alle sue competenze.”.

232. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) , è inserito il seguente:

“Art. 5 bis - Razionalizzazione della gestione contabile delle ASL e AO

1. I direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attuano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, e, a tal fine, adottano:

a) sistemi informativi idonei a conseguire l'ordine cronologico delle fatture

così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno;

b) la deliberazione, da adottare per ogni trimestre, che quantifichi preventivamente gli importi delle somme corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché gli importi delle somme nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del ministro della sanità del 15 ottobre 1993, pubblicato in gazzetta ufficiale 20 ottobre 1993, n. 247.

2. Dalla adozione della deliberazione di cui al comma 1, lettera b), non sono emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.

3. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2, verificata ai sensi dei commi 5 e 6, si applica la disposizione prevista dall'articolo 18, comma 7, lett. c), della legge regionale 32/1994.

4. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2, verificata ai sensi dei commi 5 e 6, si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. Non oltre i dieci giorni precedenti l'inizio di ciascun trimestre di riferimento i direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere trasmettono alla Giunta regionale, ai fini della verifica della attuazione dei commi 1 e 2, la deliberazione trimestrale di cui al comma 1, lettera b), nonché la certificazione dell'avvenuto rispetto, nel trimestre precedente, delle prescrizioni di cui al comma 2.

6. Ai fini della applicazione dei commi da 1 a 5 ciascun trimestre decorre, rispettivamente, dal giorno 1 dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.”.

233. L'adempimento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 *bis* della legge regionale 32/1994, introdotto dalla presente legge deve avere luogo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione i termini previsti dal comma 5 del citato articolo 5 *bis* iniziano a decorrere dal trimestre immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

234. Al comma 1 dell'articolo 36 *bis* della legge regionale 32/1994, le parole “della graduatoria dei” sono sostituite con le seguenti “di una rosa di tre”.

235. Il comma 2 dell'articolo 36 *bis* della legge regionale 32/1994 è abrogato.

236. Il comma 3 dell'articolo 36 *bis* della legge regionale 32/1994 è sostituito dal seguente:

“3. La commissione è costituita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ai sensi del comma 2, dell'articolo 15 *ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), che ne disciplina la composizione e le modalità di nomina.”.

237. Al comma 6 dell'articolo 36 *bis* della legge regionale 32/1994 le parole “Commissione di valutazione tecnica” sono sostituite dalla parola “Commissione”.

238. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina l'istituzione presso un'azienda sanitaria della Regione del centro di

riferimento regionale per la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione dei Disturbi del comportamento alimentare (DCA), sulla base dei seguenti criteri:

- a) la sede del centro è individuata in uno dei presidi ospedalieri da riconvertire in struttura ospedaliera per la riabilitazione di cui al decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario del 27 settembre 2010, n. 49;
- b) il modello organizzativo del centro di riferimento è articolato in tre livelli di trattamento sulla base delle caratteristiche di gravità dei disturbi del comportamento alimentare:
 - 1) ambulatoriale, con funzione di orientamento del paziente verso il livello di trattamento più appropriato;
 - 2) day hospital, con funzioni di inquadramento diagnostico e di costruzione di un programma terapeutico personalizzato di media intensità (trattamenti motivazionali, psicoterapeutico-riabilitativi e riabilitazione nutrizionale);
 - 3) trattamento residenziale, per l'applicazione di programmi terapeutici ad alta intensità.

239. La Giunta regionale definisce un percorso di integrazione delle varie articolazioni coinvolte (Salute mentale, Materno infantile, Servizi sociali, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta) e tra queste e i centri e le strutture residenziali e le strutture ospedaliere ed universitarie dedicate per la gestione delle diverse fasi di diagnosi e cura. Assicura, tramite l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, la rilevazione epidemiologica e l'analisi statistica dei dati relativi all'incidenza e alla prevalenza dei DCA.

240. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 238 e 239 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 4.15.38..

241. La Regione Campania promuove la metodologia di integrazione sociosanitaria denominata "Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di salute" (PTRI/BdS), riferita anche al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di dare concreta attuazione alle indicazioni della Commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui Determinanti sociali della Salute ("Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health.", 2008) e alle collegate Raccomandazioni licenziate dalla 62° Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ("Reducing health inequities through action on the social determinants of health" (n. WHA62.14 del 22 maggio 2009). Per le finalità di cui al presente comma, nei limiti dei vincoli di spesa determinati per l'anno 2011, alla predetta metodologia sono riservate specifiche risorse, per consentire la continuità delle azioni già implementate nonché la sperimentazione della metodologia nelle aziende sanitarie ove non è ancora operativa.

242. All'articolo 1, comma 64 della legge regionale 2/2010, dopo le parole "377" sono inserite le seguenti "classificazione che è aggiornata con decreto del Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario,".

243. Il comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 1/2008 è sostituito dal seguente:

- "2. Per il servizio di continuità assistenziale, nelle zone disagiate, si applica il criterio di un medico di continuità assistenziale ogni millecinquecento abitanti fino alla copertura del 10 per cento della popolazione regionale, rimodulando l'assegnazione del personale medico nelle zone non disagiate secondo il

rapporto di un medico ogni seimila abitanti o frazioni di seimila maggiori di tremila per i capoluoghi di provincia; nelle altre zone, un medico ogni cinquemila abitanti o frazioni di cinquemila maggiori di tremila. Tale riorganizzazione è definita a livello aziendale. Tali modifiche non possono prevedere incremento rispetto alla dotazione organica complessiva per il servizio di Continuità assistenziale previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Campania n.1570 del 2004. È rimessa alla contrattazione decentrata l'individuazione dei criteri per la definizione delle zone disagiate di Continuità Assistenziale; entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, le Aziende Sanitarie Locali, previo parere del Comitato Aziendale ex articolo 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, individuano le zone disagiate e ridefiniscono l'assetto organizzativo territoriale del servizio. Spetta al Comitato Regionale ex articolo 24 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) vigente la verifica del rispetto dei vincoli sopra descritti. La Giunta regionale attua la presente disposizione.”.

244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento la trasformazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) in osservanza dei seguenti criteri generali:

- a) creazione di una struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta regionale in materia di politica sanitaria regionale dotata di autonomia funzionale nell'ambito degli uffici della stessa;
- b) rispondenza dei risultati dell'attività tecnico-amministrativa ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- c) razionalizzazione organizzativa e contenimento e controllo della spesa anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture organizzative esistenti;
- d) salvaguardia delle professionalità tecniche, anche di livello apicale, mediante adeguate forme organizzative e di collaborazione, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa.

245. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 244 è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria).

246. Nell'ambito della politica regionale finanziata dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), all'esito dell'approvazione del Programma attuativo regionale, ai sensi della delibera CIPE n. 166 del 2007, come modificata dalla delibera CIPE n. 1 del 2009, ed alla acquisizione della piena disponibilità delle risorse programmate sono stanziati, per il triennio 2011-2013, risorse finanziarie pari ad euro 200.000.000,00 per ogni annualità, per complessivi euro 600.000.000,00, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree urbane. E' comunque data priorità al finanziamento di progetti finalizzati al recupero del patrimonio pubblico e privato esistente, al decoro ed arredo urbano e alla realizzazione di aree attrezzate. Quota parte pari a euro 50.000.000,00 è messa a bando dalla Giunta regionale attraverso un regolamento della stessa Giunta approvato dalle Commissioni consiliari competenti in materia di Bilancio e Lavori pubblici. La UPB 1.1.1. è incrementata di euro 1.100.000,00 per fronteggiare la grave situazione di dissesto idraulico idrogeologico che interessa il territorio regionale di cui euro 550.000,00 destinati al consorzio di bonifica Destra fiume Sele.

247. I contributi su mutui ai comuni di cui all'articolo 64, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in

Campania), sono dovuti dalla Regione sulla base della copia autentica del documento attestante l'avvenuto pagamento della rata di cui si chiede il rimborso e del piano di ammortamento del mutuo.

248. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 9 (Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti) ed il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 1/2009.

249. Le autorizzazioni conclusive dei procedimenti per l'installazione di impianti eolici, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), onde evitare rischi per la pubblica incolumità, devono essere rilasciate nel rispetto delle civili abitazioni anche rurali o ad uso agricolo.

250. La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al comune ovvero all'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Per le finalità delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali Ambiente e Territorio approvano la disciplina degli scarichi Categorie produttive assimilabili, di cui alla delibera di Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1350.

251. Al fine di conseguire un efficace utilizzo delle risorse pubbliche, in relazione alle mutate esigenze degli enti locali, la Giunta regionale può autorizzare il cambio di destinazione di uso delle strutture pubbliche già realizzate o in corso di realizzazione purché le stesse conservino una funzione pubblica, compatibile con le previsioni funzionali di zona e gli indici di edificazione degli strumenti urbanistici vigenti.

252. La Giunta regionale, previa verifica dei requisiti e sulla base della istruttoria bancaria espletata, pone in essere gli atti formali per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001).

253. Nelle more di una disciplina organica, l'Agenzia regionale Campana per la Difesa del suolo (ARCADIS) è competente all'attuazione degli interventi di tutela del suolo ed assetto idrogeologico e svolge i corrispondenti compiti e le attività tecnico operative connesse.

254. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore delegato alla difesa del suolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario per la direzione e gestione dell'Agenzia, nelle more della costituzione degli organi.

255. Nelle more del riordino normativo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), e della conseguente riorganizzazione in ambito regionale, le autorità di bacino regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e, previa intesa con la Regione Basilicata, l'autorità interregionale del Fiume Sele sono accorpate nell'unica Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele.

256. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato alla difesa del suolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità di accorpamento e di ricostituzione degli

organi.

257. Relativamente alle eventuali somme che le province sono tenute a restituire alla Regione Campania entro il 30 giugno 2011, a titolo di economie di cui alla deliberazione di Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 1334, ricevute ad integrazione delle risorse del POR FEOGA e SFOP 2000/2006 per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e della pesca, la parte imputata sul mutuo assunto in data 19 luglio 2006 in attuazione della legge regionale 11 agosto 2005, n. 16 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005 e 2007), stanziata sulla UPB 2.6.14 del bilancio di previsione 2006, è destinata a restituzioni anticipate sul predetto mutuo e l'economia derivante dalla riduzione della quota interessi, conseguente a tali restituzioni, è destinata al finanziamento, a valere sulla UPB 1.74.174, capitolo 1202, dell'attività connessa all'esercizio della delega in materia di forestazione di cui alla legge regionale 11/1996, come modificata con legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni 7 maggio 1996, n.11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).

258. L'articolo 2 della legge regionale del 28 dicembre 1992, n. 14 (Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato . Regolamentazione regionale), è sostituito dal seguente:

“2. Le specie arboree e arbustive da mettere a dimora, indicate nell'allegato 1, sono scelte prioritariamente tra quelle appartenenti alla fascia fito-climatica più appropriata nonché al paesaggio della località oggetto dell'intervento. L'allegato di cui al comma 1, è periodicamente aggiornato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato.”.

259. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 14/1992 è inserito il seguente articolo:

“4 bis

1. Al fine di promuovere la conoscenza delle specie arboree ed arbustive, il loro rispetto ai fini dell'equilibrio tra comunità umana, ambiente naturale, educazione civica ed ambientale, nonché per favorire la conservazione della biodiversità, la Regione Campania nell'ambito delle attività connesse all'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) assicura ai comuni la disponibilità delle piante da mettere a dimora, con ogni onere a suo carico.

2. L'attività dei vivai forestali regionali è improntata alla produzione di piante a pronto effetto in modo tale da destinare una pianta per ogni bambino nato o adottato nei comuni del territorio campano.

3. I settori tecnico amministrativi provinciali forestali, su richiesta dei comuni, possono incaricare gli operai idraulico-forestali, in forza presso i vivai forestali di rispettiva competenza, quale manodopera necessaria alla messa a dimora delle piante.

4. Restano a carico della Regione gli oneri finanziari per la produzione di cartellonistica istituzionale connessa all'informazione dei cittadini.

5. Per garantire la produzione di piante di qualità, riportate nell'Allegato 1, possono essere utilizzate le risorse finanziarie di cui alla presente legge anche per l'adeguamento dell'intero sistema produttivo dei vivai forestali regionali.”.

260. La legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), è così modificata:

- a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 è soppressa;
- b) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 la parola “esecutiva” è soppressa;
- c) l'articolo 9 è abrogato;
- d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art.10 Giunta

1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

2. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell'Ente parco.

3. Funge da segretario un dipendente dell'Ente parco indicato dal Presidente dell'Ente.

4. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e, in particolare:

a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all' articolo 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora e adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

5. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. L'organico del parco è costituito da personale in servizio presso l'amministrazione regionale opportunamente distaccato.

7. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che decorsi trenta giorni dalla richiesta non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.

- e) dopo il comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente;

“2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati”;

- f) le parole “Giunta esecutiva”, ove ricorrono, sono sostituite dalla parola “Giunta”;

- g) le parole “Consiglio direttivo”, ove ricorrono, sono sostituite dalla parola “Giunta”;

- h) le parole “il Consiglio”, ove ricorrono, sono sostituite dalla parola “Giunta”.

261. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione è così composta:

- a) un magistrato - anche in pensione e con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, dove ha sede lo IACP provinciale;

- b) un dirigente o funzionario del Comune che ha emesso il bando, designato dalla Giunta comunale;
- c) un dirigente o funzionario dell'IACP competente per territorio, designato dal Consiglio di amministrazione;
- d) un dirigente o funzionario della Regione Campania esperto in materia di edilizia pubblica abitativa;
- e) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.”.

262. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 83 bis, commi 18 e 21 della legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l'ammmodernamento del sistema distributivo dei carburanti), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone un regolamento avente ad oggetto il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo i criteri sanciti dalla legge 133/2008, subordinando il rilascio di autorizzazione per istallazione ed esercizio impianti distributivi previo il versamento, da parte del richiedente, di un contributo ambientale in misura fissa pari ad euro settecentocinquanta in favore della Regione Campania.

263. La Regione Campania istituisce il distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilità ferro gomme dei comuni interessati al predetto asse territoriale. Il relativo finanziamento di euro 150.000,00 è iscritto sulla relativa UPB.

264. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, approva un piano di monitoraggio e di verifica delle liquidazioni dei crediti vantati dalla Azienda Regionale di trasporto dell'Ente autonomo volturno EAV SpA nei confronti dell'ente aregionale alla data del 31 dicembre 2010.

265. L'applicazione delle norme della presente legge deve comunque garantire il rispetto del Piano di cui all'articolo 14, commi 22 e 23 del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, come approvato ai sensi delle predette disposizioni.

266. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Nota all'art. 1

Comma 1.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122).

Art. 6: “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”.

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità

comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del

debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni

sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predisporre, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione

della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa”.

Comma 2.

Legge regionale 20 luglio 2010, n. 7: “Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania”.

Art. 1, commi 5 e 14: “5. Le indennità spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania), sono ridotte nella misura del dieci per cento. Uguale riduzione si applica nei confronti dei direttori delle agenzie regionali.

14. Per esigenze di contenimento della spesa regionale e di rafforzamento dell'efficacia di gestione le società partecipate dalla Regione riducono i propri consigli di amministrazione a tre componenti e, nel contempo, riducono le rispettive indennità di almeno il dieci per cento. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali consiglieri delle società partecipate nonché degli amministratori unici cessano dal mandato continuando ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo. Le società partecipate adeguano i propri statuti sociali e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni del presente articolo anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia”.

Comma 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”.

Art. 62: “Partecipazione all'amministrazione di enti e società”.

“Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei

casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale”.

Comma 4.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

Art. 1, comma 729: “729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 già citato nella nota al comma 1.

Art. 6 già citato nella nota al comma 1.

Comma 5.

Codice Civile

Art. 2389: “Compensi degli amministratori”.

“I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”.

Comma 6.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 già citato nella nota al comma 1.

Art. 6, comma 7 già citato nella nota al comma 1.

Comma 10.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 già citato nella nota al comma 1.

Art. 6, comma 13 già citato nella nota al comma 1.

Comma 14.

Codice Civile

Art. 2447: “Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale”.

“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.

Comma 15.

Legge 31 ottobre 1965, n. 1261: “Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento”.

Art. 1: “1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate”.

Comma 16.

Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2: “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 marzo 2010, n. 42).

Art. 3: “Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni”.

“1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento”.

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”.

Art. 2: “Indennità di carica”.

Comma 1: “1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura di quattro quinti dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261”.

Art. 5: “Indennità di funzione”.

“1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica, prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati:

- a) al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una indennità di funzione pari al 25%;
- b) ai componenti della Giunta regionale, ai Vicepresidenti del Consiglio regionale ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 15%;
- c) ai segretari ed ai questori dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una indennità di funzione pari al 10%;
- d) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 7%;
- e) ai Segretari delle Commissioni permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 4%.
- f) al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità di funzione pari al 15%.

2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

4. Qualora una delle funzioni di cui al primo comma sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, della presente legge, fino alla scadenza della proroga”.

Art. 6: “Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto”.

“1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta. Il consigliere regionale è autorizzato, altresì, a svolgere missioni fuori regione per ragioni legate ai suoi compiti istituzionali. In tal caso il consigliere è tenuto a dare preventiva comunicazione al Presidente specificandone l'oggetto relato, ovviamente, all'esplicazione piena dei propri compiti istituzionali. Al consigliere regionale compete:

- a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, o il mezzo proprio se preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro ovvero una indennità pari a quella percepita dai dirigenti regionali;
- b) una diaria di L. 100.000 per ogni giornata o frazione, aumentata a L. 200.000 per i viaggi all'estero;

2. Ogni anno, l'Ufficio di Presidenza provvede ai successivi aggiornamenti con propria delibera.

3. Abrogato.

4. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato inoltre a stipulare convenzioni con la Società Autostradale allo scopo di dotare ciascun consigliere regionale di documenti di libero percorso autostradale sul territorio nazionale dietro versamento di una quota forfettaria. Tali documenti potranno essere usati dal solo consigliere regionale intestatario.

5. Ai consiglieri regionali viene altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale, nelle seguenti misure:

a) Ai consiglieri regionali residenti fuori dal capoluogo sede del Consiglio regionale che non hanno a disposizione in uso permanente un'autovettura di servizio è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato sulla base:

1) del costo chilometrico previsto dalle vigenti tabelle ACI;
2) della percorrenza chilometrica tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio regionale ovvero dietro presentazione dei biglietti di viaggio.

b) Ai consiglieri regionali residenti nel capoluogo sede del Consiglio regionale è corrisposto un rimborso forfettario pari ad euro 100.

6. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso spese di cui al presente comma.

Art. 7: "Rimborso spese".

"Ai consiglieri regionali è stabilita, per ogni anno di mandato, è corrisposta una diaria mensile, a titolo di rimborso spese, nella misura del sessantacinque per cento delle indennità corrispondenti".

Comma 18.

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 già citata nella nota al comma 16.

Art. 5, comma 1 già citato nella nota al comma 16.

Comma 19.

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 già citata nella nota al comma 16.

Art. 6, comma 5 già citato nella nota al comma 16.

Comma 20.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 già citato nella nota al comma 1.

Art. 9: "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico".

Comma 2: "2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i

trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

Comma 25.

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 61: “Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica”.

Comma 14: “14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008”.

Comma 28.

Legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43: “Funzionamento dei servizi del Provveditorato, delle Casse economali e del Patrimonio”.

Art. 24: “Elenco fornitori”.

“1. L'elenco dei fornitori contenente l'elencazione delle ditte ritenute idonee, per specializzazione, capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici regionali è tenuto presso il Provveditorato.

2. L'elenco è formato in base alle domande presentate dalle ditte o per iniziativa dell'Amministrazione. Il Provveditorato tiene costantemente aggiornato l'elenco al fine di verificare la permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte e per consentire l'iscrizione di nuove ditte entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Contro la mancata iscrizione o la cancellazione dall'elenco dei fornitori è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Presidente della Giunta regionale che decide in via definitiva.

4. L'elenco dei fornitori della Regione Campania è pubblico.

5. Le procedure di cui ai commi precedenti sono sottoposte ai vincoli delle vigenti direttive comunitarie nn. 92/50 e 93/36, nonché, di eventuali e successive modificazioni ed integrazioni”.

Comma 30.

Legge regionale 3 novembre 1993, n. 38: “Disciplina dei beni regionali”.

Art. 12: “Svolgimento della gara di aggiudicazione”.

Comma 3: “3. Qualora l'asta vada deserta per due volte la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata”.

Comma 31.

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17: “Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania”.

Art. 4: “Ineleggibilità e incompatibilità”.

Comma 1, lettere f) e g): “1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

f) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;

g) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;”.

Comma 32.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76”.

Art. 25: “Relazioni tecniche sulle quantificazioni”.

Comma 1: “1. Le proposte di legge che disciplinano le entrate, mediante disposizioni suscettibili di influire sull'entità del loro gettito, e quelle che disciplinano le spese, con disposizioni del tipo di quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 12, comma 1, sono corredate da una relazione tecnica. Analoga relazione è presentata al Consiglio regionale in allegato alla proposta di legge di bilancio e di legge finanziaria”.

Comma 33.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 32.

Art. 25 già citato nella nota al comma 32.

Comma 3: “3. Il Presidente del Consiglio regionale richiede alla Giunta regionale la relazione tecnica sui progetti di legge di iniziativa consiliare e sugli emendamenti presentati in Consiglio regionale, che contengono le disposizioni di cui al primo comma. La Giunta regionale fornisce la relazione entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di progetti di legge, o nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti”.

Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8: “Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”.

Art. 2: “1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell'attività amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza dei seguenti criteri generali:

a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione regionale e trasparenza dell'azione amministrativa;

b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;

c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;

d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali;

e) rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l'istituzione di apposite strutture organizzative.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25”.

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.

Art. 53: “Iniziativa legislativa”.

Comma 2: “2. L’iniziativa legislativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonché, se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria”.

Art. 60: “Legge finanziaria”.

Comma 3: “3. Il Presidente del Consiglio regionale e i presidenti delle commissioni consiliari dichiarano inammissibili gli emendamenti in contrasto con i commi precedenti o privi delle indicazioni di copertura finanziaria”.

Art. 61: “Bilancio”.

Comma 5: “5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”.

Comma 34.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 32.

Art. 28: “Fondi di riserva”.

Comma 1, lettere a) e b): “1. I fondi di riserva si distinguono in:

- a) fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti;
- b) fondo di riserva per spese impreviste;”.

Comma 35.

Legge 21 novembre 2000, n. 353: “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.

Art. 3: “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

“1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- n) le attività informative;
- o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane (6).

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni”.

Comma 36.

Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51: “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”.

Legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42: “Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva”.

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 50: “Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica”.

Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3: “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.

Comma 38.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 32.

Art. 29: “Assestamento e variazioni ai bilanci”.

Comma 6: “6. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionale di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionale di base strettamente collegate nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale. Con le stesse modalità, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora ciò si renda necessario per

l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La disposizione legislativa che autorizza tali variazioni individua le unità previsionale di base tra le quali possono essere disposte le relative compensazioni e definisce, eventualmente, i criteri che devono essere seguiti dalla Giunta regionale”.

Comma 39.

Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14: “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”.

Art. 34: “Incentivi all’assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro”.

Comma 4: “4. La Regione programma e attua, con deliberazione di Giunta regionale e a valere sulle risorse disponibili su appositi capitoli di bilancio, i percorsi di stabilizzazione dei lavoratori impiegati in progetti di attività socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), in forza presso la Giunta regionale”.

Comma 41.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Art. 4: “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”.

“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione

tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”.

Art. 14: “Indirizzo politico-amministrativo”.

“1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2,

comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità”.

Comma 44.

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”.

Art. 18: “Finanziamento dei progetti dei comuni”.

Comma 4: “4. Le economie derivanti dalla esecuzione da parte delle province e delle comunità montane della pianificazione forestale prevista dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), nonché le risorse assegnate e non ancora utilizzate dei suddetti enti rinvenienti dalla legge regionale 3 agosto 1981, n. 55 (Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla L. 25 maggio 1970, n. 364), e alla L. 2 agosto 1982, n. 42 (Provvedimenti per l’attuazione del programma agricolo regionale), in relazione all’articolo 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), ed all’articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 1/2008, sono utilizzate, dai medesimi enti, a parziale finanziamento del piano di forestazione per il 2010, di cui alla legge regionale n. 11/1996, in attuazione della pianificazione regionale 2009/2013. Gli enti delegati, ai fini della successiva approvazione, inseriscono le iniziative finanziabili e realizzabili in economia, nella forma dell’amministrazione diretta, nel piano programmatico 2010, di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 11/1996”.

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo ”.

Art. 6: “Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi”.

“1. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione ed all’accredito agli Enti delegati delle risorse destinate all’attuazione della presente legge.

2. Gli Enti delegati iscrivono le risorse accreditate su capitoli del proprio bilancio e le utilizzano sulla base di singole perizie adottate con appositi atti deliberativi.

3. Copia di tali atti viene trasmessa all’Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - Settore per il Piano forestale generale per l’aggiornamento dell’inventario delle opere di cui all’articolo 5.

4. Per il conseguimento della ottimizzazione della mano d’opera rapportata alle singole realtà territoriali, al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio di cui alla lettera d) dell’articolo 1, l’attuazione delle perizie relative agli interventi di cui all’articolo 2, nonché i lavori di ingegneria naturalistica, di cui al regolamento emanato con D.P.G.R. 22 luglio 2002, n. 574 e successivo Reg. 25 marzo 2005, n. 3, di importo non superiore ad euro 250.000,00, possono essere realizzati in economia nella forma dell’amministrazione diretta.

5. L’aliquota delle spese generali delle perizie degli interventi, realizzati in attuazione della presente legge, non può essere superiore al 4% dell’intera previsione di spesa. Le perizie da realizzare in "economia" devono essere redatte sulla base di una apposita "analisi dei prezzi" predisposta dall’Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - Settore foreste, caccia e

pesca ed approvata, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, dalla Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'analisi dei prezzi di cui al comma 5 viene aggiornata o confermata ogni due anni.

7. Per i lavori in appalto si applica il prezzario generale delle opere edili vigente nella Regione Campania.

8. I progetti di importo superiore a 150 milioni sono sottoposti a collaudo entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La designazione del tecnico incaricato compete all'assessore regionale che sovrintende all'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario.

9. Al fine del mantenimento delle garanzie occupazionali legittimamente consolidate presso gli Enti delegati alla data del 31 dicembre 1994, per non alterare l'armonica distribuzione dei progetti di intervento su tutto il territorio regionale, a partire dal 1 gennaio 1997 è consentita la stipula di apposite convenzioni tra gli Enti delegati per la realizzazione di specifici interventi nei territori di comune interesse e suscettibili di armonico sviluppo.

10. La necessità di ricorrere alla stipula delle suddette convenzioni e gli Enti che la debbono attuare, viene stabilita nel Piano di forestazione di cui all'articolo 5.

11. Gli Enti delegati, nell'ambito dello stanziamento ricevuto, possono riservare una quota di risorse non superiore al 3% dello stanziamento per il finanziamento di opere di "somma urgenza", derivanti da calamità naturali o da eccezionali eventi meteorologici.

12. Gli interventi sono attuati con le modalità previste dall'articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e a tal fine gli Enti delegati designano un proprio funzionario tecnico che, unitamente ad un tecnico regionale in servizio presso l'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - settore tecnico Amministrativo provinciale foreste, competente per territorio, accertano le opere alla cui esecuzione deve provvedersi con urgenza, redigono apposito verbale di constatazione, dichiarando l'indifferibilità e l'urgenza nonché la pubblica utilità delle opere a farsi.

L'Ente delegato, sulla scorta del predetto verbale e di apposita perizia tecnica ed economica redatta dai propri uffici, affida i lavori, che non tollerano rinvii, ad idonea ditta anche con la modalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

13. Le opere realizzate con tale procedimento devono essere sottoposte a collaudo entro tre mesi dal loro completamento con le modalità previste al comma 8”.

Comma 45.

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 già citata nella nota al comma 44.

Art. 6 ter, comma 2, lettere c), d) ed e): “2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, sono adottate le seguenti disposizioni:

c) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è uguale o superiore ai valori indicati non è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro né l'incremento delle giornate per la manodopera a tempo determinato;

d) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è inferiore ai valori indicati, è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, ovvero l'incremento delle giornate lavorative per la manodopera a tempo determinato;

e) il monte giornate lavorative complessivamente recuperato per effetto delle cessazioni di cui alla lettera c), incrementato fino ad un massimo del 50 per cento di tale valore, è ridistribuito ed assegnato, proporzionalmente alla differenza scaturente dalla verifica di cui alla medesima lettera d), esclusivamente agli enti di cui alla medesima lettera d), per procedere a nuove assunzioni, ovvero per incrementare le giornate per la manodopera a tempo determinato e comunque fino al raggiungimento dei parametri di cui alle lettere a) e b)”.

Commi 47 e 48.

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 già citata nella nota al comma 44.

Art. 6 ter, comma 2, lettere a) e b): “2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) per le comunità montane è mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale, in ettari;
- b) per le province è mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 0,5 tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale classificata dall'ISTAT quale zona altimetrica di montagna o collina, in ettari;”.

Comma 49.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 già citato nella nota al comma 1.

Art. 9: “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”.

Comma 1: “1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14”.

Comma 50.

27 dicembre 1947: “Costituzione della Repubblica italiana”.

Art. 123: “Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.

Art. 22: “Consiglio delle autonomie locali”.

- “1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane.
2. Il Consiglio è composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo, che ne fanno parte di diritto.
3. La legge regionale determina i criteri per l'elezione dei rimanenti componenti del Consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli Comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini.
4. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.
5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziare in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
6. Il regolamento del Consiglio delle autonomie locali è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
7. I bilanci del Consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania”.

Art. 23: “Funzioni del Consiglio delle autonomie locali”.

- “1. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:
 - a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;
 - c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali;
 - d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.
2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per acquisito in forma favorevole. Se è espresso parere contrario, la proposta può essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il Consiglio delle autonomie locali può avanzare osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio delle autonomie locali, che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
5. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.
6. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 12.
7. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può essere sentito dalle Commissioni consiliari e può essere consultato dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.
8. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.

9. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali è stabilita dal Regolamento del Consiglio regionale”.

Comma 52.

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.

Art. 22, comma 3 già citato nella nota al comma 50.

Comma 69.

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.

Art. 22, comma 4 già citato nella nota al comma 50.

Comma 73.

Legge regionale 28 novembre 1996, n. 26: “Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania ”.

Comma 76.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Art. 16: “Attività consultiva ”.

“1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”.

Commi 93, 94 e 95.

Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16: “Misure urgenti per la finanza regionale”.

Art. 11: “Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative”.

Comma 1: “1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale, che redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, l'accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti devono indicare le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'originale del processo verbale è trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, alla struttura tributaria della Regione”.

Art. 13: “Sanzioni”.

Comma 5: “5. Ai sensi del comma 31, dell'articolo 3, della legge statale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere estinte, come previsto dall'articolo 16, comma 3, e dall'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 472/1997, mediante il pagamento effettuato entro il termine per inoltrare il ricorso alle commissioni tributarie di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte ad un quarto”.

Art. 16: “Presunzioni”.

Comma 2: “2. Gli organi addetti ai controlli, per determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in maniera presuntiva il volume, se non è possibile effettuare apposita pesatura è determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m³”.

Comma 96.

Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 4: “Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione ”.

Art. 8: “Interventi complementari della Regione”.

Comma 1, lettera a): “1. Ad integrazione degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità scolastiche;”.

Comma 97.

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 già citata nella nota al comma 44.

Art. 3: “Delega delle funzioni ”.

Comma 3: “3. La Giunta regionale corrisponde annualmente agli Enti di cui al presente articolo le spese occorrenti per l'esercizio della delega. Tali spese sono commisurate all'8% dello stanziamento annuale assegnato a ciascun Ente in attuazione della presente legge”.

Comma 98.

Legge 10 giugno 1982, n. 348: “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”.

Art. 1, comma 1, lettere b) e c): “1. In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi”.

Comma 99.

Legge regionale 1 gennaio 2005, n. 15: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005”.

Art. 12: “1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 è così modificato:

“1. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura. Alla scadenza resta in carica fino all'insediamento del nuovo organismo ”.

Art. 13: “1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26, è così modificato:
“1. La commissione dura in carica cinque anni. Alla scadenza resta in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.”.

Comma 100.

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006 ”.

Art. 7, comma 3: “3. L'organo di indirizzo dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale alla sanità”.

Comma 101.

Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11: “Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità”.

Art. 8-bis: “1. È istituito presso la Presidenza della Giunta oppure per delega presso l'assessorato alla sicurezza della Giunta regionale, il coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale riguardanti tali problematiche e di coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket.

2. Il coordinamento è presieduto dal commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Il commissario è scelto fra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.
4. Il coordinamento è così composto:
 - a) un rappresentante dell'area di coordinamento regionale alle attività produttive - settore commercio;
 - b) un rappresentante dell'area di coordinamento sicurezza, enti locali e polizia urbana;
 - c) un rappresentante dell'area di coordinamento politiche sociali;
 - d) tre rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Regione.
5. Il coordinamento deve relazionare con cadenza bimestrale alla commissione speciale osservatorio sulla camorra e criminalità organizzata.
6. Il commissario ed i membri del coordinamento restano in carica per cinque anni".

Comma 102.

Legge regionale 15 febbraio 2005, n. 8: “Contributo alla fondazione La Colombaia di Luchino Visconti di Forio e al museo civico di Villa Arbusto di Lacco Ameno”.

Art. 3: “Norma finanziaria”.

Comma 1: “1. L'ammontare del contributo è stabilito in 250.000,00 euro per l'intervento di cui al comma 1, articolo 1, e in 250.000,00 euro per l'intervento di cui al comma 2 dello stesso articolo”.

Comma 103.

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.

Art. 42: “Norme di sostegno finanziario”.

“1. La Regione Campania favorisce le iniziative, con onere a valere sulla UPB 6.23.107, che sviluppano il censimento e la valorizzazione degli archivi delle donne e dei movimenti femminili nell'ambito della promozione delle pari opportunità.

2. È concesso un contributo straordinario di euro 70 mila al comune di Capua (CE) per la realizzazione di iniziative che valorizzano il patrimonio storico e culturale della città.

3. È concesso un contributo straordinario di euro 70 mila al comune di Casapesenna (CE) per la progettazione del parco urbano, "area ex ferrovie dello Stato".

4. È concesso per l'esercizio finanziario 2008 un contributo straordinario di:

a) euro 50 mila al comune di Cannello Arnone (CE) finalizzato ad opere di sistemazione e ristrutturazione della casa comunale;

b) euro 50 mila al comune di Sparanise (CE) finalizzato alla ristrutturazione ed al restauro del monumento storico "Casino reale".

c) euro 50 mila per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro della Chiesa Santissima dell'Immacolata in località Ponte di Ferro in Sant'Anastasia (Na).

5. A valere sui fondi del sistema universitario campano allocati sulla UPB 3.10.28, è concesso un finanziamento per il potenziamento della struttura del Centro di Riferimento Regionale in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) dell'università Federico II di Napoli per le attività di monitoraggio del consumo dei farmaci nella regione Campania, per la razionalizzazione d'uso e il contenimento della spesa specifica.

6. È istituito un fondo di euro 300 mila per l'assegnazione di una camera iperbarica più una struttura mobile per sei mesi all'ospedale "Rizzoli" di Ischia e per gli altri sei mesi all'ospedale "La Schiana" di Pozzuoli, all'interno della spesa sanitaria programmata.
7. La Regione Campania, previa presentazione di apposito progetto preliminare da parte della società di gestione, individua le somme necessarie e le fonti di finanziamento per gli interventi indispensabili alla apertura ed all'avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Salerno, Grazzanise.
8. È concesso un contributo straordinario di euro 60 mila ai teatri regionali che celebrano i dieci anni di attività per iniziative tese ad incentivare la partecipazione dei giovani all'attività teatrale.
9. Dal fondo delle Asl NA 2 e NA 4 è destinato un finanziamento di euro 200 mila all'Asl NA 2 ed euro 200 mila all'Asl NA 4 per le prime analisi da effettuare sulla popolazione, al fine di verificare il livello di diossina presente nell'organismo, da affidare all'Istituto Negri di Milano.
10. Il programma del Ministero delle Comunicazioni per il superamento del divario tecnologico (Digital divide) è cofinanziato con 5 milioni di euro. L'investimento è prioritariamente destinato alle aree di Avellino e Benevento.
11. È istituito un fondo di euro 100 mila per l'addestramento di cani guida per i non vedenti.
12. È stanziata nella pertinente UPB la somma di euro 300 mila per il rifacimento della strada comunale di collegamento tra il comune di Battipaglia (SA) ed il comune di Bellizzi (SA).
13. È istituito un fondo per la realizzazione di un sistema di informazione e formazione per l'educazione alimentare.
14. È istituito un fondo per la realizzazione di parchi tematici per bambini nel comune di Bellizzi (SA) che ne consentano il corretto sviluppo psicofisico, a valere sulla UPB 1.1.1.
15. All'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale pari allo 0,35 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.
16. Al fine di sostenere le aggregazioni di imprese quale valido volano per la presenza delle stesse sui mercati esteri, si intendono recepite, in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le disposizioni relative al trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle competenze concernenti gli incentivi a favore dei Consorzi monoregionali e le relative risorse finanziarie, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
17. Per l'istituzione del Museo della Memoria e promozione della pace tra i popoli "Giovanni Palatucci" è assegnato al comune di Campagna (SA) un finanziamento di euro 100 mila.
18. La Giunta regionale favorisce e incentiva i progetti tesi al monitoraggio e alla salvaguardia delle condizioni igienico-ambientali dei centri urbani della città metropolitana di Napoli. La spesa per il monitoraggio ambientale della città metropolitana di Napoli è a valere sulla UPB 1.1.5.
19. Quota parte delle risorse di cui alla UPB 1.1.6 per spese di investimento di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, per un importo di euro 2 milioni è riservato alla costruzione di asili nido”.

Art. 77: “Fondazione culturale Ezio De Felice”.

“1. La Regione Campania finanzia con un contributo annuo le attività previste nello Statuto della Fondazione culturale Ezio De Felice. Per il triennio 2008-2010, il contributo annuo è stabilito in euro 250 mila a valere sulla UPB 3.11.31. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio”.

Art. 84: “Consulta regionale dei consumatori e degli utenti”.

“1. Al fine di garantire, attraverso idonei strumenti partecipativi, gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, nonché di tutelare la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi,

dei processi produttivi e distributivi, anche mediante la promozione e l'adozione delle Carte di qualità, è istituita la consulta regionale dei consumatori e degli utenti.

2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni del Consiglio, e rimane in carica per la durata della legislatura. Essa è composta dall'assessore regionale competente, che la presiede, da un rappresentante in carica per ciascuna delle associazioni dei consumatori riconosciute dal consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, da un rappresentante per l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'unione delle province d'Italia (UPI) e di Unioncamere.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per il funzionamento della consulta che dispone, tra l'altro, la modalità di attuazione dei programmi.

4. La consulta ha sede presso la presidenza della Giunta regionale e svolge i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri obbligatori e consultivi su ogni atto di programmazione e sulle proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti, proponendo indagini, ricerche, conferenze sui principali temi di interesse;
- c) redigere il progetto per l'istituzione di un osservatorio dei prezzi;
- d) formulare proposte per migliorare la qualità dei servizi e garantire il diritto dei consumatori;
- e) istituire forme permanenti di consultazione con le rappresentanze degli imprenditori, dei produttori, degli agricoltori, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali.

5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della consulta, in sede di prima applicazione della presente disposizione, è stanziata sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 la somma di euro 500 mila, con prelievo di pari importo sulla UPB 6.23.59”.

Comma 104.

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 44.

Art. 6: “Disposizioni relative a musei, pinacoteche regionali, enti teatrali e lirici, fondazioni e teatri stabili beneficiari di finanziamenti regionali ”.

Comma 9: “9. Al fine di consentire al Museo Filangieri, storico museo civico di Napoli, di riaprire al pubblico è istituito un fondo annuale di euro 300.000,00 a sostegno degli interventi e dei programmi necessari alla riapertura e alla sistemazione delle sale, oltre che alla attivazione di mostre e programmi di valorizzazione delle collezioni d'arte ivi presenti, a valere sulla UPB 3.11.30”.

Comma 105.

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 già citata nella nota al comma 16.

Art. 5: “Indennità di funzione”.

“1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica, prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati:

- a) al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una indennità di funzione pari al 25%;
- b) ai componenti della Giunta regionale, ai Vicepresidenti del Consiglio regionale ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 15%;

- c) ai segretari ed ai questori dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una indennità di funzione pari al 10%;
 - d) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 7%;
 - e) ai Segretari delle Commissioni permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 4%.
 - f) al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità di funzione pari al 15%.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
4. Qualora una delle funzioni di cui al primo comma sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non riletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, della presente legge, fino alla scadenza della proroga”.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18: “Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)”.

Art. 1, lettera b): “1. L'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), è così modificato:

a) al comma 1 dopo le parole “La scuola regionale” sono aggiunte le seguenti “ha sede a Benevento e”;

b) al comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. La scuola è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti di cui due eletti dal consiglio regionale con voto limitato e da un consigliere regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che assume la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. La scuola regionale di polizia municipale forma ed addestra, mediante l'aggiornamento, agenti di polizia municipale con funzioni di polizia municipale turistica. Gli agenti di polizia municipale così formati sono utilizzati dalle amministrazioni di appartenenza per il controllo degli itinerari turistici e per l'assistenza ai turisti”.

Comma 106.

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 già citata nella nota al comma 16.

Art. 15: “Contributi volontari”.

Comma 2: “2. Il consigliere regionale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda”.

Comma 107.

Legge regionale 13 agosto 1998, n. 16: “Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale”.

Art. 10: “Piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali ”.

Comma 13: “13. I piani regolatori delle aree dei nuclei industriali sono subordinati ai piani di bacino, ai piani dei parchi, nonché ai piani di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge l'8 agosto 1985, n. 431”.

Comma 108.

Legge regionale 15 giugno 2007, n. 6: “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”.

Art. 2: “Definizioni”.

Comma 2, lettere u) e t): “2. Ai fini della presente legge, si intendono:

t) per esercizio cinematografico la gestione di sale cinematografiche, con non più di quattro schermi, anche di proprietà pubblica, provviste di regolare agibilità ed aperte al pubblico;

u) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337”.

Art. 10: “Registro regionale dello spettacolo”.

Comma 3: “3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d), i)”.

Art. 12: “Pianificazione delle risorse”.

Comma 1, lettere a), b) e n): “1. Il piano finanziario è articolato come segue:

a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il diciassette e mezzo per cento delle risorse disponibili;

b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al sedici e mezzo per cento delle risorse;

n) funzionamento dell'osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate l'uno per cento delle risorse”.

Comma 109.

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”.

Art. 1, comma 15: “15. La Regione Campania dà valore di evento regionale al Galà della Fiction che si tiene ogni anno a Castellammare di Stabia”.

Comma 110.

Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 già citata nella nota al comma 33.

Art. 1, comma 3, lettera c): “3. L'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è così modificato:

c) al comma 5 le parole “sono svolte dal personale del settore competente” sono sostituite dalle seguenti “sono svolte rispettivamente dal personale del settore competente e dal personale della commissione consiliare competente per materia”.

Commi 111 e 112.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 già citata nella nota al comma 76.

Art. 15: “Accordi fra pubbliche amministrazioni”.

“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3”.

Comma 113.

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 già citata nella nota al comma 109.

Art. 1, commi 5, 13, 19, 25, 27, 32, 34 e 94: “5. Per l’attuazione della misura di cui al comma 4 si provvede, per il 2010, con lo stanziamento di euro 30.000.000,00 da prelevare dai fondi Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (Paser) di cui all’UPB 2.83.243. La disciplina di attuazione della misura è definita, in armonia con la regolamentazione comunitaria in regime de minimis, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Gli stabilimenti balneari del litorale Domitio/Flegreo usufruiscono in regime de minimis degli sgravi contributivi per gli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente nel periodo compreso dal 1° maggio 2009 al 31 agosto 2009. A tali oneri finanziari si provvede mediante apposito prelevamento sull’UPB 2.9.26. Le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale. In attesa dell’approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (Puad) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture, realizzate per l’uso balneare, per l’intero anno solare. È fatto obbligo ai Comuni di rilasciare apposite autonome autorizzazioni per le attività che, in alta stagione, si presentano collegate e connesse alla prevalente attività di stabilimento balneare. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, in connessione con la legge sul turismo e con il Piano di utilizzo delle aree demaniali, o anche in forma anticipata rispetto ai predetti atti, le “Linee guida per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari e per la progettazione delle strutture balneari ecocompatibili”, con i seguenti indirizzi:

- a) gli stabilimenti balneari ed elioterapici sono ritenuti imprese di rilevanza turistica;
- b) la concessione demaniale degli stabilimenti balneari ed elioterapici ha una disciplina diversificata rispetto a quella generale della concessione in uso dei beni demaniali in quanto trattasi di imprese di particolare rilievo per il sistema turistico ricettivo della Campania;
- c) le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici realizzate prima del 31 dicembre 2009 sono di competenza della Regione Campania dal punto di vista della valutazione paesaggistico ambientale, tutte le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono soggette al regime dell’autorizzazione paesaggistica semplificata;
- d) la destagionalizzazione dei predetti stabilimenti comporta il rilascio di autorizzazioni specifiche per le attività che durante l’alta stagione sono connesse e collegate all’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento balneare.

Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla stessa è quello dell’uso in concessione ai privati.

19. È istituita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'Agenzia regionale della Campania per i pagamenti in agricoltura (ARCAPA). L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede ed uffici esclusivamente in Regione Campania e gode di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Campania, ai sensi del regolamento (CE) 7 luglio 1995, n. 1663, e successive modifiche, e del decreto legislativo n. 165/1999 relativamente alla gestione degli aiuti, contributi e premi finanziati dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore generale, individuato tra i dirigenti di ruolo della Regione Campania;
- b) il collegio dei revisori.

25. La Regione Campania, nell'ambito della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari e agrituristiche locali, delle politiche di tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e paesaggistico rurale, in coerenza a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e nell'ambito del corretto inserimento delle centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, sancisce il rispetto di una distanza degli insediamenti energetici non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio Doc e Docg e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree. Le risorse pari a euro 1.000.000,00 previste nell'UPB 2.83.243 del bilancio di previsione 2010, denominata "Spese per interventi nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura" capitolo 4081, restano disponibili nella stessa UPB 2.83.243 e sono trasferite al capitolo 4011, denominato "SeSIRCA - per le attività di promozione dell'agroalimentare campano".

27. È istituito presso la Regione Campania – Area generale di coordinamento 18 - il comitato "Cittadinanza e Dignità" per l'analisi e lo studio di misure di sostegno destinate alle fasce sociali indigenti, al quale partecipano i dirigenti delle aree generali di coordinamento competenti in materia di bilancio, di politiche sociali, di politiche del lavoro e di assistenza sanitaria. Il comitato predisponde una proposta articolata che rispetti il principio di universalità per i soggetti individuati a maggiore bisogno e il principio di gradualità in ragione del bisogno. La misura proposta dal comitato deve inoltre prevedere, al fine di contenere i costi di gestione, meccanismi di erogazione automatici sulla base di criteri di selezione oggettivi e controlli successivi a campione sui beneficiari, con la individuazione delle relative modalità. La proposta elaborata dal comitato è sottoposta alla Giunta regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del comitato spettano gli eventuali compensi secondo le disposizioni regionali vigenti. Per le spese di funzionamento del comitato è previsto uno stanziamento complessivo di euro 30.000,00 con imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella UPB 4.16.41 mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla UPB 6.23.57.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisponde un piano organico per la definizione di interventi di edilizia pubblica partecipata sostenibile (pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, pannelli solari per la produzione di acqua calda, impianto di riciclo di acqua piovana, uso razionale dello scarico W.C. ad aria compressa nebulizzata) da destinare a famiglie di lavoratori dipendenti in affitto che, per il loro reddito modesto, non riescono ad accedere alle graduatorie per gli alloggi pubblici. Tali soggetti possono essere chiamati a contribuire alla realizzazione dell'intervento in forme da precisare con la definizione del piano. Le risorse necessarie all'esecuzione del piano gravano sui fondi FESR.

34. La Regione Campania censisce i nuclei familiari residenti che hanno diritto alle agevolazioni sociali per elettricità, gas, acqua e istituisce in favore di tale popolazione, senza necessità di istruire una pratica da parte dei beneficiari, un contributo straordinario per il 2010 tale da raddoppiare l'entità della o delle agevolazioni attualmente godute, con effetto diretto sulle bollette. Per realizzare tale aiuto straordinario si stanziava l'importo di euro 4.000.000,00.

94. La disposizione di cui al comma 84 si applica anche al personale dipendente delle comunità montane in esubero ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), se in possesso dei requisiti previsti per i dipendenti della Regione Campania beneficiari del provvedimento.

Comma 114.

Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 già citata nella nota al comma 93.

Art. 15: "Riscossione coattiva e tutela giurisdizionale".

"1. Per la riscossione coattiva del tributo di cui alla presente legge, si applicano le procedure previste dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337) e dal D. Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), ovvero quelle di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

2. Per le controversie concernenti il tributo di cui alla presente legge si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413)".

Comma 115.

Legge regionale 2 marzo 2006, n. 3: "Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32".

Comma 116.

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 21: "Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390".

Art. 20: "Consiglio di Amministrazione - Composizione".

Comma 1, lettera a): "1. Il Consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

a) Presidente eletto dal Consiglio regionale;"

Comma 117.

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007".

Art. 19: "Reinquadramento del personale".

Comma 7: "7. Le disposizioni di cui al comma 2 non possono comunque consentire al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta regionale, se non mediante pubblico concorso".

Comma 118.

Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 19: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.

Art. 12: “Norma finale e transitoria”.

Comma 7: “7. Ai soli fini amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 8, comma 2, della presente legge realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono essere autorizzati”.

Comma 119.

Legge regionale 22 novembre 2010, n. 13: “Regolarizzazione impianti serricoli”.

Art. 1: “Regolarizzazione impianti serricoli”.

Comma 1: “1. Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolarizzati, secondo i parametri fissati dalla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e dalla legge regionale 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), mediante istanza al Sindaco, presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Comma 120.

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 già citata nella nota al comma 109.

Art. 1, comma 21: “21. È istituito l’Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica. L’IRVVC opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale della Campania. All’Istituto sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:

- a) lo sviluppo tecnico, economico e sociale del sistema vitivinicolo campano;
- b) lo studio, la difesa e la valorizzazione del patrimonio dei vitigni autoctoni campani;
- c) la qualificazione, la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie applicate alla viticoltura ed ai processi produttivi del vino;
- d) il supporto alla definizione del processo di programmazione delle politiche per la valorizzazione regionale del sistema vino in Italia e nel mondo;
- e) la gestione del processo di pianificazione e attuazione dei servizi di comunicazione, di promozione e internazionalizzazione per le imprese della filiera viti-vinicola;
- f) il monitoraggio dei risultati delle politiche attuate e dell’andamento del sistema vino campano (Osservatorio)”.

Comma 121.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

Art. 16: “Procedimento di irrogazione delle sanzioni”.

- “1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata .
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22”.

Art. 17: “Irrogazione immediata”.

Commi 1 e 2: “1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso”.

Comma 122.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 già citato nella nota al comma 121.

Art. 17 già citato nella nota al comma 122.

Comma 3: “3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3”.

Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337”.

Art. 17: “Entrate riscosse mediante ruolo”.

Comma 2: “2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.

Art. 12: “Formazione e contenuto dei ruoli”.

Comma 3: “3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”.

Comma 123.

Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 già citata nella nota al comma 93.

Comma 124.

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 103.

Art. 66: “Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria”.

“1. Gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della regione Campania devono essere dotati di un sistema rigoroso di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

2. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere la concessione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca della concessione.

3. I competenti uffici regionali controllano il funzionamento e la regolarità del sistema.

4. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso inutilmente tale termine, la concessione è revocata”.

Commi 127 e 128.

Legge regionale 24 novembre 2001, n. 17: “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”.

Art. 1, comma 1, lettera g): “Finalità della legge”.

“1. Con la presente legge, in attuazione della normativa vigente, la Regione definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere di seguito elencate:

g) case religiose di ospitalità”.

Art. 8: “Case religiose di ospitalità”.

“1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso

dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.

2. Gli immobili adibiti a case religiose di ospitalità devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.

3. Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi di cui all'allegato G), che è parte integrante della presente legge”.

Comma 129.

Legge regionale 26 marzo 1993, n. 13: “Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta”.

Art. 2: “Campeggi”.

“1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende e altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate”.

Art. 3: “Villaggi turistici”.

“1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinati ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 15 e superiore a mq. 40.

2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

4. Assumono la denominazione «alberghieri» i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella «C» caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela”.

Comma 130.

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8: “Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta”.

Art. 38: “Pianificazione e programmazione regionale di settore”.

“1. Ai fini di una valorizzazione e di un razionale utilizzo del patrimonio di cui alla presente legge, la Regione adotta il piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali e promuove l'associazionismo e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni di cui alla presente legge, anche su iniziativa di uno o più interessati.

2. La Giunta regionale promuove inoltre la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse e partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore, anche tramite le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonché degli enti locali i cui territori sono interessati dalle risorse disciplinate dalla presente legge.

3. I piani ed i programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale, sentiti i comuni interessati e le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

4. I piani ed i programmi sono finanziati con i proventi dei diritti proporzionali di cui all'articolo 36 e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermominerale.

5. La Giunta regionale contribuisce al finanziamento di specifici progetti, a condizione che essi siano presentati dai soggetti indicati ai commi 2, 3 e 4; le modalità sono stabilite da appositi bandi”.

Art. 39: “Contenuti del piano regionale di settore”.

“1. Il piano regionale di settore di cui all'articolo 38, comma 1, ha le seguenti finalità e contenuti:

- a) l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle risorse idrotermominerarie;
- b) le forme di tutela e di utilizzazione delle risorse disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei piani di tutela delle acque redatti dalle autorità competenti, con delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie per contrasto con esigenze di tutela ambientale e delle risorse naturali a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dell'ecosistema;
- c) il monitoraggio ed il controllo ai fini della tutela e del rispetto delle prescrizioni del piano di settore delle risorse disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione”.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 9 aprile 2010, n. 95: “Regolamento: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente (Regolamento n. 10/2010)”.

Art. 21: “Conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione”.

“1. Il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione avviene previa pubblicazione sul B.U.R.C., da parte del Settore, di un bando e di un avviso pubblico in cui si rende nota l'intenzione di affidare la concessione attraverso criterio selettivo.

2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare: oggetto e ubicazione della concessione; termine per la presentazione delle candidature; indirizzo cui devono essere trasmesse; nominativo del responsabile del procedimento; requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere; durata della concessione; pesatura dei criteri di selezione; ogni altra informazione ritenuta utile.

3. I soggetti interessati devono presentare una domanda di partecipazione alla procedura selettiva in conformità allo schema riportato nel bando.

4. Il Settore seleziona i soggetti interessati sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualità e modalità di coltivazione e utilizzazione;
- b) disponibilità delle strutture di utilizzazione;
- c) tempo previsto per l'avvio dell'utilizzazione;
- d) requisiti personali, tecnici e finanziari;
- e) qualità e quantità delle esperienze pregresse;
- f) titolarità di altre concessioni analoghe sul territorio regionale o nazionale.

5. Nel caso in cui la procedura selettiva vada deserta o non sia possibile procedere alla individuazione del nuovo concessionario, il Settore provvederà alla chiusura mineraria ai sensi dell'art. 29.

6. Il conferimento della concessione è comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, nonché alla presentazione degli elaborati tecnici e della documentazione, necessari per il rilascio di una concessione, qualora non già presenti agli atti del Settore”.

Commi 133 e 134.

Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10: “Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca”.

Art. 1: “Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, la Regione Campania corrisponde all'Istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) un contributo annuo, al fine di sostenere il proseguimento dei suoi fini statutari, nonché di potenziare lo svolgimento delle attività di cooperazione e di ricerca, nel campo dei problemi e dei rapporti tra economia regionale e paesi in via di sviluppo”.

Art. 2: “All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 100 milioni per l'anno 1982, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 177 "Contributo per il sostegno e lo sviluppo delle attività dell'ISVE", di nuova istituzione, prelevando l'occorrente importo dal Capitolo 200 del medesimo stato di previsione "Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione" che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281”.

Comma 139.

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385: “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Art. 111: “Microcredito”.

“1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società di capitali;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attività indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i

finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

- a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
- b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
- c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
- d) le informazioni da fornire alla clientela”.

Commi 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 154.

Legge regionale 28 novembre 2007, n. 12: “Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale”.

Art. 3: “Incentivi per nuovi investimenti con procedura automatica: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi”.

Commi 2, 5, 6, e 7: “2. Alle imprese che effettuano nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale, consistenti nell'acquisizione, anche nella forma della locazione finanziaria, di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate sul territorio regionale, ad esclusione dei beni individuati da apposito regolamento, sono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 123/1998, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

5. L'agevolazione è determinata in misura proporzionale al valore degli investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta ed è utilizzabile con le modalità previste dal decreto legislativo n. 123/1998, articolo 7, commi 3 e 4. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER.

6. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, la stessa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

7. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi di cui al comma 6 sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto”.

Art. 4: “Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura automatica: credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione ”.

Commi 2 e 7: “2. Alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti o che ne stabilizzano l'occupazione nelle unità locali ubicate sul territorio regionale, sono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nelle forme di credito d'imposta o bonus fiscale di cui al decreto legislativo n. 123/1998, articoli 4 e 7, nel rispetto dei limiti di intensità stabiliti dalla Commissione europea.

7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è utilizzabile, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 123/1998 articolo 7, commi 3 e 4”.

Art. 5: “Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: incentivi per l'innovazione e lo sviluppo”.

Commi 1, 3, e 4: “1. Gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo sono finalizzati a promuovere progetti orientati al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all'internazionalizzazione, all'incremento della dimensione d'impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale.

3. Oggetto di agevolazione sono le spese di investimento, sostenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni materiali ed immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, costi di gestione e funzionamento, comunque strumentali e necessari all'attuazione dei progetti di cui al comma 1.

4. Gli aiuti sono differenziati con l'emanazione degli atti di cui all'articolo 7, comma 3, in relazione a distinte finalità di politica economica, di determinate tipologie di impresa, di specifici ambiti e settori economici, di specifiche caratteristiche dei programmi di investimento e di gestione nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente legge e nel rispetto delle limitazioni, condizioni ed intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni e spese oggetto dell'agevolazione. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, la stessa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto”.

Art. 6: “Incentivi per il consolidamento delle passività a breve”.

Comma 4: “4. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente nella misura massima consentita secondo la regola de minimis, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l'apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al raggiungimento di tale massimale concorrono i contributi erogati in de minimis alla medesima impresa nel triennio precedente, da qualunque fonte essi provengono”.

Commi 157, 158, 159, 160 e 161.

Legge regionale 26 settembre 2008, n. 10: “Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania”.

Art. 1: “Finalità”.

Comma 1: “1. La Regione Campania, al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, favorisce l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche finalizzate

prioritariamente a rendere più agevole la copertura di temporanee esigenze di tesoreria derivanti da squilibri di cassa, a ridurre l'onere derivante dal prolungamento dei tempi di incasso dei crediti e al miglioramento della struttura patrimoniale come condizione per la sostenibilità di nuovi investimenti, e concorre, nella prospettiva del raggiungimento dell'autosufficienza e della piena capacità di autofinanziamento, al rafforzamento patrimoniale dei consorzi e delle società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, che hanno sede nella regione Campania e prestano la propria attività in favore di imprese campane. Gli interventi previsti dalla presente legge non configurano aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE in quanto garantiscono l'applicabilità delle condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento CE n. 1685/2000 e successive modifiche. Nei casi in cui si configurino, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto agli articoli 5 e 6 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12

Art. 4: "Contributi e criteri di ripartizione".

Comma 1, lettera a): "1. La Regione Campania interviene mediante contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei confidi - fondi rischi-. I contributi sono concessi annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. I contributi, per un ammontare complessivo pari all'ottanta per cento dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 12, sono così ripartiti:

a) una quota pari al settanta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all'ammontare del volume di credito garantito da ciascun confidi rispetto all'ammontare del volume complessivo di credito garantito da tutti i confidi ammessi alla contribuzione;"

Art. 5: "Concessione dei contributi".

Commi 1 e 2: "1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 4, i confidi presentano domanda scritta entro il 15 ottobre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale della Campania, corredata della seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto della presentazione della domanda;
- b) copia delle convenzioni sottoscritte con le banche ed altri enti finanziari;
- c) composizione dell'organo amministrativo ed indicazione degli amministratori a cui è attribuita la rappresentanza;
- d) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredata della relazione degli organi sociali;
- e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del confidi attestante il volume complessivo del credito garantito dal confidi nel corso dell'anno precedente la richiesta, nonché il numero delle imprese aderenti;
- f) indicazione dell'impegno a rispettare, nel rilascio delle garanzie, le condizioni indicate negli articoli 7 e 8 o, in alternativa, ad applicare la regola de minimis;
- g) certificazione antimafia per gli amministratori del confidi.

2. La concessione dei contributi è deliberata dalla Giunta regionale della Campania".

Art. 12: "Stanziamenti".

Comma 1: "1. L'ammontare delle risorse destinate all'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge è definito annualmente nel Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, previa approvazione della Commissione Consiliare competente in materia di bilancio".

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 già citata nella nota al comma 100.

Art. 8: "1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta

dell'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

2. Il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2-bis. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse.

2-ter. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato .

2-quater. Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, l'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione Bilancio, che si esprimono con parere entro i successivi 30 giorni, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano e sulla programmazione per gli interventi futuri. Trascorso tale termine il parere si intende positivamente espresso.

2-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione degli interventi sulla base del principio di unità della programmazione e coerenza di cui al comma 1, articolo 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui destinatari degli stessi e sui soggetti, in qualunque forma coinvolti nei procedimenti di attuazione, il PASER individua gli ambiti e le modalità di utilizzo degli accordi di programma-quadro di cui al citato articolo 5 nonché le modalità di definizione e attuazione degli stessi.

2-sexies. Parte integrante del PASER sono le misure di attuazione del fondo di garanzia sociale per i giovani e della crescita culturale e formativa dei giovani previste negli articoli 26 e 27 della presente legge.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 - Sviluppo economico - la nuova funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", nonché la nuova U.P.B. 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura".

3-bis. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro,

incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvede con legge di bilancio.

5. L'assessore competente presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale”.

Comma 202.

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5: “Promozione della ricerca scientifica in Campania”.

Comma 205.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

Art. 8: “Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali”.

“1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2”.

Commi 206 e 207.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11: “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”.

Comma 208.

Legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2: “Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza”.

Art. 2: “Oggetto e finalità”.

Comma 1: “1. Ai residenti comunitari ed extracomunitari da almeno sessanta mesi nella Regione Campania che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 è assicurato il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione e come strumento teso a favorire condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale”.

Art. 3: “Soggetti aventi diritto ”.

Comma 1: “Nell'ambito del tetto fissato dall'articolo 2, comma 2, hanno diritto all'erogazione monetaria di cui al reddito di cittadinanza i componenti delle famiglie anagrafiche con un reddito annuo inferiore ad euro 5.000,00 che ne fanno richiesta”.

Regolamento regionale 4 giugno 2004, n. 1: “Regolamento di attuazione della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 concernente "Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza”

Comma 210.

Legge regionale 28 novembre 2008, n. 16: “Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo”.

Comma 212.

Legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 già citata nella nota al comma 210.

Art. 2: “Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali”.

“1. L'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, e successive modifiche, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali in ragione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e prevedendo comunque un'azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie locali:

- 1) Azienda sanitaria locale Avellino;
- 2) Azienda sanitaria locale Benevento;
- 3) Azienda sanitaria locale Caserta;
- 4) Azienda sanitaria locale Napoli 1;
- 5) Azienda sanitaria locale Napoli 2;
- 6) Azienda sanitaria locale Napoli 3;
- 7) Azienda sanitaria locale Salerno.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente, definisce le procedure per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell'Azienda sanitaria locale è definita dalla Giunta regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinché non vi siano costi aggiuntivi”.

Art. 3: “Razionalizzazione degli ambiti distrettuali”.

“1. L'articolo 10 della legge regionale n. 32/1994 e successive modifiche, è così modificato:

a) il comma 13 è abrogato;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. Ciascun distretto deve, di norma, coincidere con ogni ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000 abitanti. Nella definizione degli ambiti distrettuali va tenuto conto delle aree montuose, delle isole e dei territori a bassa densità abitativa. L'attuale articolazione distrettuale resta in vigore fino alla definizione del processo di razionalizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 32/1994, come modificato dalla presente legge, in ogni caso, fino alla definizione del procedimento di cui all'articolo 10, comma 14, della legge regionale n. 32/1994.”;

c) il comma 18 è abrogato.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale un inventario completo del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie”.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”.

Art. 1, comma 180: “180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma”.

Comma 214.

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 già citata nella nota al comma 100.

Art. 3, comma 5: “5. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno accettato la gestione di una farmacia unica di un comune riconosciuto montano, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato pubblicato il bando del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. Sono esclusi dal presente beneficio coloro che hanno usufruito di una precedente sanatoria”.

Commi 217 e 218.

Legge 8 marzo 1968, n. 221: “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”.

Legge 8 novembre 1991, n. 362: “Norme di riordino del settore farmaceutico”.

Commi 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230.

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28: “Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale”.

Art. 6: “Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere”.

Commi 10, 11, 13, 14 e 15: “10. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. delegano la So.Re.Sa., previa delibera di esplicito consenso della Giunta regionale, ad effettuare in loro nome e per loro conto, i pagamenti delle situazioni debitorie regolarmente accertate, che siano dovuti per l'esercizio del servizio sanitario.

11. Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. S.p.A. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. S.p.A.

apposita fideiussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO..

13. La So.Re.Sa. S.p.A. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL. o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie.

14. La So.Re.Sa. accerta annualmente la maturata situazione debitoria delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione Campania, mediante apposita relazione. Ai fini di tale accertamento, la Giunta trasmette alla So.Re.Sa. i documenti contabili di cui all'art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, contestualmente alla loro ricezione. Entro 90 giorni dalla ricezione di tali documenti contabili, la So.Re.Sa. invia alla Giunta la prescritta relazione.

15. La So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie”.

Comma 231.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 già citata nella nota al comma 212.

Art. 1, comma 180 già citato nella nota al comma 212.

Comma 232.

Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale”.

Art. 5: “L'Azienda sanitaria locale”.

“1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali in ragione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e prevedendo comunque un'azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie locali:

- 1) Azienda sanitaria locale Avellino;
- 2) Azienda sanitaria locale Benevento;
- 3) Azienda sanitaria locale Caserta;
- 4) Azienda sanitaria locale Napoli 1;
- 5) Azienda sanitaria locale Napoli 2;
- 6) Azienda sanitaria locale Napoli 3;
- 7) Azienda sanitaria locale Salerno.

2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente, definisce le procedure per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell'Azienda sanitaria locale è definita dalla Giunta regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinché non vi siano costi aggiuntivi”.

Art. 18: “Direttore generale”.

Comma 7, lettera c): “7. Il direttore generale decade dall'incarico:
c. per altri gravi motivi”.

Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 9: “Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale”.

Art. 1: “Misure urgenti in materia sanitaria”.

Comma 5: “5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Legge 18 marzo 1993, n. 67: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale”.

Decreto Ministero della sanità 15 ottobre 1993: “Individuazione dei servizi sanitari per l'erogazione dei quali i fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento”.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 già citato nella nota al comma 41.

Art. 21: “Responsabilità dirigenziale”.

Comma 1: “1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo”.

Commi 234, 235, 236 e 237.

Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 già citato nella nota al comma 232.

Art. 36-bis: “Conferimento dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura complessa di aziende sanitarie ed ospedaliere”.

Commi 1, 2, 3 e 6: “1. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente, previa pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno trenta giorni prima della valutazione, sulla base della graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, redatta dalla commissione di valutazione tecnica di cui al comma 3.

2. La graduatoria è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione ai criteri fissati dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, con la seguente proporzione: fino a 25 punti per il colloquio, fino a 50 punti per titoli attinenti le attività professionali e direzionali-organizzative, fino a 25 punti per titoli di studio, attività scientifica e pubblicazioni, per un totale massimo di 100 punti.

3. La commissione di valutazione tecnica è costituita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. La commissione di valutazione tecnica, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, con funzioni di presidente e da due dirigenti dei ruoli del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico. Tali dirigenti sono scelti a mezzo sorteggio tra i nominativi inseriti in apposito elenco tenuto presso l'assessorato regionale alla sanità. Il sorteggio è effettuato presso la sede dell'azienda sanitaria locale interessata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Oltre i due componenti titolari, sono sorteggiati quattro membri supplenti che, secondo l'ordine del sorteggio, sostituiscono i membri titolari in caso di rinuncia. Al sorteggio provvede la direzione generale dell'azienda sanitaria locale interessata. Il sorteggio è pubblico. Della data, dell'ora e del luogo del sorteggio è data comunicazione a coloro i quali hanno presentato domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il direttore generale, all'atto della nomina della commissione di valutazione tecnica, provvede alla fissazione di un termine, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni tranne che per disposizione della Giunta regionale o per oggettive cause di forza maggiore, entro il quale la Commissione stessa, a pena di decadenza, deve concludere i propri lavori e stabilisce, altresì, il compenso spettante ai componenti non dipendenti dal servizio sanitario della Regione Campania. Ai commissari spetta, inoltre, il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per vitto, alloggio e viaggio. Il pagamento dei compensi ai commissari ed il rimborso delle relative spese competono all'azienda sanitaria locale che si avvale dell'opera della commissione di valutazione tecnica”.

Comma 242.

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 già citata nella nota al comma 109.

Art. 1, comma 64: “64. Le strutture provvisoriamente accreditate, in possesso dell'autorizzazione sindacale di cui alla Delib.G.R. 31 dicembre 2001, n. 7301, che hanno prodotto, nei termini previsti dalla normativa vigente, istanza di accreditamento istituzionale, possono rimodulare la loro attività nell'ambito della classificazione di cui alla Delib.G.R. 3 febbraio 1998, n. 377, nel rispetto del valore economico previsto dalla Capacità operativa massima (COM) assegnata nonché della spesa storica di struttura, sempreché il Piano attuativo territoriale (PAT) relativo alle nuove istituite aziende sanitarie ne contempli la possibilità e la struttura sia in possesso dei requisiti minimi previsti dalla Delib.G.R. n. 7301/2001 e dei requisiti di cui al Reg. reg. 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale), e al Reg. reg. 31 luglio 2006, n. 3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale)”.

Comma 243.

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 103.

Art. 83: “Farmacie”.

Comma 2: “2. Per il servizio di continuità assistenziale è garantito il rapporto medico-abitante a partire da un minimo di 1.500 abitanti nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate, mantenendo inalterato il tetto complessivo della pianta organica prevista dalle normative nazionali. La Giunta regionale è chiamata ad attuare la presente disposizione”.

Comma 247.

Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3: “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.

Art. 64: “Forme di intervento finanziario regionale”.

“1. L'intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

a) contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui;

b) contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato.

2. I contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono erogati di norma per un periodo massimo di venti anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni.

3. Per gli investimenti e le opere di cui al comma 1 è riconosciuta priorità alle proposte di enti associati per la gestione della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere erogati solo una volta inseriti nel piano annuale di finanziamento di cui all'art. 65.

Comma 248.

Legge regionale 24 luglio 2007, n. 9: “Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti”.

Art. 1: “Economia sui mutui contratti. Autorizzazione per l'utilizzo agli enti locali”.

“1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui contratti per opere pubbliche per la parte assistita da contributi regionali”.

Art. 2: “Accorpamento fondi residui”.

“1. Le economie di cui all'articolo 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

2. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta confermato fino alla naturale scadenza degli stessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui di ammortamento, sia ai mutui per i quali l'ammortamento è stato già concluso, se non è intervenuto conguaglio di contributo”.

Art. 3: “Comunicazioni alla Regione. Mancanza oneri finanziari”.

“1. I progetti per l'utilizzo dell'economia sono preventivamente comunicati alla Regione.

2. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa trova copertura nei limiti di impegno precedentemente assunti”.

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”.

Art. 18: “Finanziamento dei progetti dei comuni”.

Comma 6: “6. Ai comuni che hanno assunto o che hanno in corso l'assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante utilizzando le risorse loro assegnate, ai sensi della

legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive modifiche, l'ammontare dei ratei che la Regione ha garantito di corrispondere è accreditato prima di ogni scadenza”.

Comma 249.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.

Art. 12: “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”.

“1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”

Comma 250.

Decreto Legislativo 30 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale ”.

Art. 124: “Criteri generali”.

Comma 7: “7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda”.

Comma 252.

Legge regionale 11 agosto 2001, n. 10: “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”.

Art. 3, comma 8: “8. Le iniziative industriali ovvero quelle relative ad attività rientranti nel settore industria e nel settore turismo della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 32 della legge n. 219/1981 e nelle zone limitrofe al cratere non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d'area sono finanziate dalla Regione con i fondi P.O.R. nel rispetto delle procedure attuative previste dalle misure del P.O.R. stesso e dal complemento di programma”.

Comma 255.

Legge 27 febbraio 2009, n. 13: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”.

Art. 1: “1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.

Comma 257.

Legge regionale 11 agosto 2005, n. 16: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 ”.

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 già citata nella nota al comma 45.

Legge regionale 24 luglio 2006, n. 14: “Modifiche ed Integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.

Commi 258 e 259.

Legge regionale 28 dicembre 1992, n. 14: “Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato. Regolamentazione regionale”.

Art. 2: “1. L'alberatura dovrà essere eseguita con essenze arboree scelte tra quelle indicate nell'elenco dell'allegato 1, distinte per fasce altimetriche”.

Art. 4: “1. I comuni provvedono a notificare l'avvio della procedura di legge attraverso l'affissione di manifesti informativi”.

Comma 260.

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 33: “Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”.

Art. 7: “Gestioni dei Parchi”.

Comma 2: “2. Sono organi dell'Ente:

- b) il Consiglio direttivo
- c) la Giunta esecutiva”.

Art. 9: “Il Consiglio direttivo”.

“1. Il Consiglio direttivo è costituito da:

- a) il Presidente dell'Ente Parco;
- b) un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;
- c) un rappresentante per ogni Comunità montana territorialmente interessata;
- d) un rappresentante per ogni Provincia interessata;
- e) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente;
- f) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente presenti sul territorio.

2. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.
3. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente ed in particolare.
 - a) adotta, sentito il Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette di cui all'art. 3, il Piano per il Parco e predispose un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui al successivo art. 18;
 - b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;
 - c) elabora ed adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che dovrà pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi.
 - d) L'organico del Parco sarà costituito da personale in servizio presso l'Amministrazione regionale opportunamente distaccato.
5. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
6. Gli Enti, Associazioni ed Organizzazioni che entro trenta giorni dalla richiesta non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, saranno considerati rinunciari”.

Art. 10: “Giunta esecutiva”.

- “1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente Parco e garantendo comunque la rappresentanza di un componente di nomina delle Associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, tra quelli già presenti nel Consiglio Direttivo.
2. Vi partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente Parco.
 3. Funge da segretario un dipendente dell'Ente Parco indicato dal presidente dell'Ente.
 4. La Giunta esecutiva predispose gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed adotta iniziative atte a favorire la realizzazione dei fini istituzionali dell'Area naturale protetta secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e del Comitato consultivo regionale per le aree naturali protette”.

Art. 11: “Finalità”.

- “1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno su designazione del Ministero del tesoro, entro un anno dall'istituzione dell'Area naturale protetta, individuati tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti”.

Comma 261.

Legge regionale 2 luglio 1997, n. 18: “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica”.

Art. 6: “Commissione per la formulazione delle graduatorie”.

- “1. La graduatoria per l'assegnazione è formulata da un organo collegiale, nominato per ciascuna provincia, su proposta dell'assessore al ramo, dal Presidente della Giunta regionale che, tenuto conto del numero delle domande pervenute, nomina più commissioni aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia.
2. La commissione è così composta:
 - a) da un magistrato - anche in pensione e con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, dove ha sede l'I.A.C.P. provinciale;
 - b) da un dirigente o funzionario del Comune che ha emesso il bando, designato dalla Giunta comunale;
 - c) da un dirigente o funzionario dell'I.A.C.P. competente per territorio, designato dal Consiglio di amministrazione;

- d) da un dirigente o funzionario della Regione Campania esperto in materia di edilizia pubblica abitativa;
- e) da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori.
3. L'organo che designa il proprio rappresentante nella commissione di cui ai commi precedenti, di concerto con lo stesso, può in ogni momento sostituire il designato con motivata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
4. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente. La commissione è regolarmente costituita quando sono nominati almeno cinque dei componenti previsti, sulla base delle designazioni pervenute. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti della commissione. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
5. Il Presidente ed i componenti sono designati entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura regionale e restano in carica per la durata della stessa. In deroga al comma 2 il Presidente, magistrato in pensione, può essere confermato nell'incarico per una ulteriore legislatura, per una sola volta, a sua domanda. La domanda deve pervenire alla Giunta regionale non oltre trenta giorni prima della fine della legislatura.
6. I componenti della commissione che per qualsiasi motivo dovessero decadere dall'incarico dovranno essere sostituiti dall'organo designante entro un mese dall'eventuale decadenza.
7. La segreteria operativa della commissione è costituita da dipendenti designati dall'I.A.C.P., competente per territorio. La commissione nomina il segretario tra i citati dipendenti. La commissione provvede:
- a) alla formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come previsto dal successivo art. 8;
- b) a quanto previsto dai successivi artt. 9, 10 - ultimo comma, 13 - quinto comma, 19 - terzo comma.
8. Ai componenti e al segretario delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, è corrisposto, a modifica dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1990, n. 16, un gettone di presenza di lire sessantamila, elevato a lire ottantamila per il Presidente, nonché il rimborso per spese di viaggio ove spettanti. Nel corso dell'anno solare non possono essere tenute più di 120 sedute. La misura del gettone di presenza viene aggiornata ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale sulla base, dell'inflazione programmata.
9. Le Commissioni hanno sede presso gli uffici degli II.AA.CC.PP. competenti per territorio. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex lege 5 agosto 1978, n. 457 e successive leggi di finanziamento, qualunque sia l'ente attuatore, purché l'assegnazione rientri nell'ambito delle norme della presente legge. A tale scopo è riconosciuto a favore degli II.AA.CC.PP. in via forfettaria una previsione di spesa dell'1% sui predetti programmi di intervento, mediante l'istituzione di un apposito fondo.
10. Le eventuali spese per la costituzione in giudizio della commissione fanno carico al Comune che ha indetto il bando”.

Comma 262.

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 83-bis: “Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi”.

Commi 18 e 21: “18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

19. All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea».

20. All’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza”.

Legge regionale 29 marzo 2006, n. 6: “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”.

Art. 5: “Compiti della commissione consultiva regionale carburanti”.

“1. La commissione di cui all’articolo 4 è lo strumento istituzionale di confronto tra i diversi operatori del settore e l’amministrazione regionale sull’evoluzione della rete. L’attività della commissione si esplica in particolare fornendo contributi e proposte all’amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

a) la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete distribuzione carburanti per il raggiungimento di un riequilibrio territoriale fra domanda ed offerta;

b) la elaborazione di proposte od iniziative inerenti le funzioni di cui alla presente legge.

2. La commissione esprime pareri consultivi alle amministrazioni comunali che ne fanno richiesta inerenti le emissioni dei provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 3, in ordine al rispetto delle norme di indirizzo programmatiche, e viene sentita annualmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l’evoluzione del processo di ristrutturazione della rete ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, articolo 3, comma 9”.

Comma 265.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 già citato nella nota al comma 1.

Art. 14: “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali”.

Commi 22 e 23: “22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l’eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l’utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l’art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull’attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze”.